

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 15 marzo 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21.

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché l'attuazione della direttiva 2008/103/CE. (11G0059) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 2011.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Giuseppe Vesuviano. (11A03537) Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 15 febbraio 2011.
Riconoscimento, al sig. Diego Cantarovich, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in nefrologia. (11A03181) Pag. 9

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 29 dicembre 2010.
Integrazione allo stanziamento di fondi per l'individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965. (11A03185) Pag. 10




Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		
DECRETO 4 febbraio 2011.		DECRETO 18 febbraio 2011.
Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Valdichiana» al decreto 2 novembre 2010. (11A03186)	<i>Pag.</i> 11	Emissione, nell'anno 2011, di un francobol- lo celebrativo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicato al 150° anniversario della Pro- clamazione del Regno (foglietto), nel valore di euro 0,60. (11A03182)
		<i>Pag.</i> 57
DECRETO 23 febbraio 2011.		DECRETO 21 febbraio 2011.
Iscrizione di varietà di mais al relativo regi- stro nazionale. (11A03180)	<i>Pag.</i> 12	Autorizzazione alla «Aisico S.r.l.», in Roma a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione. (11A03395)
		<i>Pag.</i> 58
DECRETO 28 febbraio 2011.		DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garanti- ta «Brachetto d'Acqui» o «Acqui». (11A03177) ..	<i>Pag.</i> 13	Agenzia italiana del farmaco
DECRETO 4 marzo 2011.		DETERMINAZIONE 23 febbraio 2011.
Dichiarazione dell'esistenza del carattere ec- cezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella nella provincia di Grosseto. (11A03481)	<i>Pag.</i> 20	Regime di rimborsabilità e prezzo di ven- dita del medicinale «Rasilez HCT» (aliskiren/ idroclorotiazide) autorizzata con procedura cen- tralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C 2089/2011). (11A03194)
		<i>Pag.</i> 60
DECRETO 4 marzo 2011.		Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige
Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificati- si nelle provincie di Gorizia, Pordenone, Udi- ne. (11A03482)	<i>Pag.</i> 21	DECRETO 21 febbraio 2011.
		Scioglimento della «La Fiaccola soc. coop.», in Bolzano e nomina del commissario liquidato- re. (11A03343)
		<i>Pag.</i> 76
Ministero dello sviluppo economico		ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
DECRETO 23 dicembre 2010.		Agenzia italiana del farmaco
Nuovi termini per la presentazione delle di- chiarazioni - domanda per l'accesso alle agevola- zioni finanziarie in forma automatica nelle regio- ni Sicilia e Valle d'Aosta. (11A03090)	<i>Pag.</i> 22	Autorizzazione all'importazione parallela di me- dicinali per uso umano «Cerazet». (11A03187)
		<i>Pag.</i> 77
DECRETO 16 febbraio 2011.		Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Nicorette». (11A03188)
Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo celebrativo della Giornata internazionale della donna, nel valore di euro 0,75. (11A03183)	<i>Pag.</i> 55	<i>Pag.</i> 77
		Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Fedra (Meliane)». (11A03189)
		<i>Pag.</i> 78
DECRETO 16 febbraio 2011.		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gembin» (11A03191)
Emissione, nell'anno 2011, di un franco- bollo commemorativo di Antonio Fogazzaro, nel centenario della morte, nel valore di euro 0,60. (11A03184)	<i>Pag.</i> 56	<i>Pag.</i> 78
		Autorizzazione all'immissione in com- mercio del medicinale «Ceftriaxone Sandoz GMBH» (11A03192)
		<i>Pag.</i> 79



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Hexal AG» (11A03193) . . .	Pag. 80	Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acutil Fosforo» (11A03488)	Pag. 85
Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Physioneal» (11A03483)	Pag. 82	Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Emowil» (11A03489)	Pag. 85
Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zerinol Gola Menta». (11A03484)	Pag. 83	Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tauxolo» (11A03490)	Pag. 86
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili Baxter» (11A03485)	Pag. 84		
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clopi-xol» (11A03486)	Pag. 84	Autorità di bacino del fiume Arno	
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pharepa» (11A03487)	Pag. 85	Avviso relativo alla proroga delle misure di salvaguardia del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «bilancio idrico». (11A03389)	Pag. 86





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21.

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché l'attuazione della direttiva 2008/103/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;

Vista la decisione 2009/603/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Preso atto che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *s*), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole: «dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6».

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, dopo le parole: «che non soddisfano i requisiti del presente decreto» sono inserite le seguenti: «successivamente alla data di cui al comma 2».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera *mm*), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».

4. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli*). — 1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tale fine, possono:

a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi;

b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli.



2. L'attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e di pile e accumulatori per veicoli può essere svolta anche da terzi indipendenti, purché senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.

3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.

4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.

6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile ed accumulatori per veicoli possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera *mm*), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori» è inserita la seguente: «portatili»;

b) al comma 3 le parole: «risultanti dal registro di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3».

6. All'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio»;

b) la parola: «categorie» è sostituita dalla seguente: «tipologie»;

c) le parole: «di cui all'allegato III, punto 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato II, parte B.».

7. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 definisce le modalità»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette modalità sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.».

8. All'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2, dopo le parole: «dall'allegato III,» sono inserite le seguenti: «parte A,» e l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 4, la parola: «annuale» è soppressa;

d) al comma 5, le parole: «Ai fini delle» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della» e le parole: «e dei sistemi collettivi operativi» sono soppresse.

9. L'articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio*). — 1. Il registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2 e al comma 3.

2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B.

3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma.

4. L'iscrizione di cui al comma 2 e la comunicazione di cui al comma 3 sono assoggettate al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.

5. L'ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) predisporre e aggiorna il registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2;

b) predisporre ed aggiorna l'elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;



c) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;

d) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonché dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5;

e) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e, ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, contestualmente, alle regioni.».

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonché la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento;».

11. All'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo dopo le parole: «secondo i criteri stabiliti dal» sono inserite le seguenti: «Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal»;

b) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo;» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine si avvale del registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall'ISPRA;»;

c) al comma 6, lettera e), le parole: «all'articolo 15, comma 2, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3,».

12. All'articolo 23 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Entro il 26 settembre 2009» sono soppresse;

b) al comma 5, prima delle parole: «In aggiunta al simbolo» sono anteposte le seguenti: «Entro il 26 settembre 2009».

13. All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere c) e d),» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e),».

14. All'articolo 25 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.»;

c) al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 24, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 2,».

15. L'articolo 28 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è abrogato.

16. L'allegato III al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

17. All'allegato IV al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, la rubrica: «(articolo 22, comma 1)» è sostituita dalla seguente: «(articolo 23, comma 1)».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro dell'interno*


ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FAZIO, *Ministro della salute*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO



ALLEGATO A

«ALLEGATO III
(articolo 14, comma 2, e 15, commi 2 e 3)

PARTE A

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI TENUTI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI.

1) L'iscrizione al registro deve essere effettuata dal produttore presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia.

3) All'atto dell'iscrizione al registro il produttore indica:

a) nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;

b) indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;

c) indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;

d) informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un sistema collettivo;

e) data della domanda di registrazione;

f) codice fiscale del produttore nazionale o codice di identificazione nazionale del produttore di altro Stato membro;

g) dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

4) I produttori comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

PARTE B

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DEI SISTEMI COLLETTIVI TENUTI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI.

1) L'iscrizione deve essere effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo.


2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.

3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto dell'iscrizione le seguenti informazioni:

a) i dati relativi alla sua costituzione;

b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite.

4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.



PARTE C

TABELLA 1

CATEGORIA	TIPOLOGIA
PILE E ACCUMULATORI PORTATILI	PILA ZINCO CARBONE
	PILA ZINCO CLORURO
	PILA ALCALINA
	PILA AL LITIO
	PILA ZINCO ARIA
	PILA ZINCO ARGENTO
	ACCUMULATORI AL PIOMBO
	ACCUMULATORI NICHEL CADMIO
	ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI
	ACCUMULATORI AL LITIO
ACCUMULATORI INDUSTRIALI	ALTRO
	PIOMBO
	NICHEL CADMIO
ACCUMULATORI VEICOLI	ALTRO
	PIOMBO
	NICHEL CADMIO

».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario così recita:

«5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'art. 6 della presente legge.».

— Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2008, n. 283, supplemento ordinario.

— La direttiva 2006/66/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266.

— La direttiva 91/157/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo 1991, n. L 78.

— La direttiva 2008/103/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2008, n. L 327.

— La decisione della commissione 2009/603/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 19, 23, 24 e 25 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come modificati dal presente decreto:


«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "pila" o "accumulatore": una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);

b) "pacco batterie": un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;

c) "pile o accumulatori portatili": le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli;

d) "pile a bottone": piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva».



e) "batterie o accumulatori per veicoli": le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;

f) "pile o accumulatori industriali": le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;

g) "rifiuti di pile o accumulatori": le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) "riciclaggio": il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

i) "smaltimento": una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;

l) "trattamento": le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;

m) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;

n) "produttore": chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

o) "distributore": qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;

p) "immissione sul mercato": la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità;

q) "operatori economici": i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;

r) "utensili elettrici senza fili": apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;

s) "tasso di raccolta": la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo 6 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;

t) "punto di raccolta per pile ed accumulatori": contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densità di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.»

«Art. 5 (Immissione sul mercato). — 1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto non possono essere immessi sul mercato.

3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto *successivamente alla data di cui al comma 2*, le autorità competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità competenti al ritiro ai sensi del comma 3.»

«Art. 6 (Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili). — 1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all'art. 8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:

a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;

b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.


3. *Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.*

4. La raccolta separata di cui al comma 1 è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.»

«Art. 8 (Obiettivi di raccolta). — 1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori portatili viene calcolata per la prima volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso dell'anno 2011. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.

2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovrà raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.

3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito: "ISPRA", secondo il piano di cui all'allegato I, sulla base dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'art. 16.»



«Art. 10 (*Trattamento e riciclaggio*). — 1. Entro il 26 settembre 2009:

a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;

b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 25 luglio 2005, n. 151, sono sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.

2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.

3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto all'art. 13, comma 3.

4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011.

5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni.

6. L'operazione di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni.

7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunità a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato II, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.

8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'art. 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B.»

«Art. 13 (*Finanziamento*). — 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10 è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.

2. Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 definisce le modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonché tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio. Dette modalità sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.

3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1.

4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle attività del Centro di coordinamento di cui all'art. 16.

5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

6. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1.

7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.

8. L'obbligo di cui al comma 1 non può implicare un doppio addebito per i produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 151 del 2005.»

«Art. 14 (*Registro nazionale*). — 1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'art. 13.

2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

4. L'iscrizione al Registro è assoggettata al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'art. 27, comma 5.

5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalità di interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori, nonché tutte le altre informazioni di cui al comma 2.»

— Il testo dell'art. 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, recita:

«Art. 17 (*Compiti del Centro di coordinamento*). — 1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

2. In particolare il Centro di coordinamento provvede:

a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le campagne di informazione di cui all'art. 22;

b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;

c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonché la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento;

d) a garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici;

e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 13, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 19.»

«Art. 19 (*Comitato di vigilanza e controllo*). — 1. Il Comitato di vigilanza e controllo già istituito ai sensi dell'art. 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti di cui al presente decreto.



2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente comma in base alle quote di mercato come individuate dall'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto n. 151 del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli oneri di cui al presente comma secondo i criteri stabiliti dal *Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal Comitato di vigilanza di cui al presente articolo.*

3. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da otto membri, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno dalla Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il sistema contabile, l'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso. La segreteria del Comitato è assicurata dall'ISPRA. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.

5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre:

a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali;

b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo a tal fine si avvale del registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall'ISPRA;

c) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime circa l'applicabilità o meno del presente decreto;

d) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;

e) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3, avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di finanza».

«Art. 23 (Etichettatura). — 1. Le pile e gli accumulatori sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV.

2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5x5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5x5 cm. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5x0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1x1 cm sull'imballaggio.

3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.

4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

5. Entro il 26 settembre 2009 in aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indi-

cazione della loro capacità in modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea».

«Art. 24 (Relazioni alla Commissione europea). — 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 e successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione del presente decreto, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette ogni anno alla Commissione europea, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento, le informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e). Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta entro il 30 giugno 2012.

3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale contenente le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, e le modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento. Tale rapporto è trasmesso per la prima volta entro il 30 giugno 2013».

«Art. 25 (Sanzioni). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la camera di commercio ai sensi dell'art. 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'art. 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 22, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.

7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'art. 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.

8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 262 del decreto n. 152 del 2006».

11G0059



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 2011.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Giuseppe Vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 14 dicembre 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott. Ciro Trotta, dal viceprefetto dott. ssa Paola Spena e dal direttore amministrativo contabile dott. Raffaele Barbato;

Considerato che a seguito della rinuncia all'incarico di commissario straordinario presentata dal prefetto dott. Ciro Trotta si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente in seno alla commissione straordinaria del comune di San Giuseppe Vesuviano;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;

Decreta:

La dott.ssa Gabriella Tramonti, viceprefetto, è nominata componente della commissione straordinaria per la

gestione del comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) in sostituzione del prefetto dott. Ciro Trotta.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2011

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 5, foglio n. 242

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 14 dicembre 2009, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente composta dal prefetto dott. Ciro Trotta, dal viceprefetto dott.ssa Paola Spena e dal direttore amministrativo contabile dott. Raffaele Barbato.

A seguito della rinuncia all'incarico presentata dal prefetto dott. Ciro Trotta si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo pertanto alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Gabriella Tramonti, viceprefetto, quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Giuseppe Vesuviano in sostituzione del prefetto dott. Ciro Trotta.

Roma, 31 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03537

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Diego Cantarovich, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in nefrologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;



Vista l'istanza del 24 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Diego Cantarovich nato a Buenos-Aires (Argentina) il giorno 12 marzo 1959, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Certificat d'Études spéciales de Nephrologie» rilasciato in data 30 gennaio 1987 dalla Université de Lyon 1 - Francia, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di nefrologia;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 2011 con il quale il titolo denominato «Titolo de Médico» rilasciato il 16 marzo 1982 dalla «Universidade de Buenos Aires - Facultad de Medicina», con sede a Buenos Aires al sig. Diego Cantarovich è stato riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico;

Preso atto che il sig. Diego Cantarovich non risulta iscritto presso un Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Certificat d'Études spéciales de Nephrologie» rilasciato dalla Université de Lyon 1 - Francia, in data 30 gennaio 1987 al sig. Diego Cantarovich, nato a Buenos-Aires (Argentina) il giorno 12 marzo 1959, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in nefrologia.

Art. 2.

Il sig. Diego Cantarovich in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico citata in premessa, solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in nefrologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03181

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2010.

Integrazione allo stanziamento di fondi per l'individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;


Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la «Legge di contabilità e finanza pubblica» 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2009 — registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 16 dicembre 2009, registro n. 7, foglio n. 92 — con il quale sono state definite le linee programmatiche di ripartizione e di utilizzo dei fondi destinati alle finalità di cui all'art. 197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;



Visto il decreto direttoriale 23 dicembre 2009, n. 22496, registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali l'11 marzo 2010, registro n. 3, foglio n. 106, con il quale si è provveduto all'individuazione dei criteri, modalità e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti di studio o ricerca di cui all'art. 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto direttoriale 23 dicembre 2009 sopracitato prevede che lo stanziamento di € 2.266.700,00 a tal fine destinato sia incrementato con le eventuali ulteriori disponibilità dell'esercizio finanziario 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo di € 2.266.700,00 di cui all'art. 2, comma 1, del decreto direttoriale 23 dicembre 2009 indicato in premessa determinato per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento di ricerche e studi nelle tematiche individuate nel decreto medesimo è incrementato a € 2.926.984,00.

2. Il maggior onere di € 660.284,00 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 5012, piano di gestione 20, sui fondi di competenza del corrente esercizio finanziario già impegnati con decreto direttoriale 29 dicembre 2010, n. 27030 (decreto n. 11368, clausola 001, del 29 dicembre 2010).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: MASTROPIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 298

11A03185

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Valdichiana» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16257 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Valdichiana»;

Vista la nota prot. 162 del 28 dicembre 2010 con la quale il Consorzio vini Valdichiana ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'utilizzo del riferimento del lotto ai sensi



dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbotigliatrice, quale sistema di rintracciabilità delle partite di vino DOC «Valdichiana»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con comunicazione del 2 febbraio 2011, acquisita con prot. 2538 del 4 febbraio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Valdichiana», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16257 del 21 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16257 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complemen-

tari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03186

DECRETO 23 febbraio 2011.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la richiesta dell'interessato, del 7 febbraio 2011, con la quale si specifica che la denominazione proposta è in forma di codice;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicate nel dispositivo;

Considerata conclusa la procedura di verifica della denominazione varietale;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13061	LICA1156S	700	HS	Long Island Cauliflower Association - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A03180

DECRETO 28 febbraio 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;



Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Acqui per il tramite della Regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui";

Visto il parere formulato dalla Regione Piemonte in merito alla predetta istanza di riconoscimento;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* - Serie generale - n.302 del 28 dicembre 2010 ;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», riconosciuta con Decreto ministeriale 24 aprile 1996 , è modificato come da testo annesso al presente decreto.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

2. I vigneti già iscritti all'apposito schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'articolo 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui".

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI



ANNESSE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOCG "BRACHETTO D'ACQUI" O "ACQUI"

Articolo 1 — Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui"

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Passito.

Articolo 2 — Base Ampelografica

1. I vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", nelle loro diverse tipologie, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Brachetto e per il restante 3% provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

Articolo 3 — Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" di cui all'articolo 1 devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:

Provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castel Boglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonché Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del torrente Belbo;

Provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.

Articolo 4 — Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura calcareo-argillosa.

2. I sestri d'impianto, le forme di allevamento (in contropalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.

3. Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000 viti per ettaro.

4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

5. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata, per la produzione del vino "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:



Vini	Resa uve Kg /ha	Titolo alcolometrico Vol.min. naturale
“Brachetto d’Acqui” o “Acqui”	8.000	10% vol.
“Brachetto d’Acqui” o “Acqui” SPUMANTE	8.000	10% vol.
Brachetto d’Acqui” o “Acqui” PASSITO	8.000	12% vol prima dell’appassimento 15,5 % vol dopo l’appassimento

6. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa, con proprio decreto, di anno in anno prima della vendemmia, una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art.3.

7. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 5, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

9. Limitatamente alle tipologie Brachetto d’Acqui e Brachetto d’Acqui Spumante in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni professionali di categoria, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restando il limite massimo di 9,6 t/ha oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L’utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 8 t/ha è regolamentata secondo quanto previsto al successivo articolo 5.


10. Limitatamente alle tipologie Brachetto d’Acqui e Brachetto d’Acqui Spumante, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni professionali di categoria, può destinare una percentuale della resa massima stabilita, ad essere “bloccata” con l’utilizzo dei mosti ottenuti regolamentato secondo quanto previsto al successivo articolo 5.

11. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela sentite le Organizzazioni professionali di categoria può fissare i limiti massimi di uva e/o mosti e/o vino rivendicabile per ettaro, tali che siano inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

Articolo 5 — Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia passito, di ammostamento delle uve, per la produzione dei vini di cui all’articolo1, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione così come delimitata dal precedente articolo 3.



2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.

3. La resa massima dell'uva in vino non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max di vino lt.
Brachetto d'Acqui o Acqui	70%	5.600
Brachetto d'Acqui o Acqui SPUMANTE	70%	5.600
Brachetto d'Acqui o Acqui PASSITO	45%	3.600

4. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per le tipologie "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Le stesse condizioni valgono per la tipologia "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Passito qualora la resa superi il 45% ma non il 50%.

5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 8 t/ha, o da uve bloccate nell'ambito della resa massima stabilita in seguito a/ai provvedimento/i della Regione Piemonte di cui al precedente articolo 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.

6. La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 8 t/ha o dei mosti bloccati nell'ambito della resa massima stabilita, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti sopra descritti oppure la parte di essi non interessata da provvedimento, sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.


7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

8. L'eventuale aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle partite di mosto o del vino destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", in tutte le tipologie, deve essere ottenuto alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

9. Le partite destinate alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, devono essere ottenute da mosti o vini aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.

10. L'appassimento delle uve destinate alla produzione del vino a docg "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Passito può essere condotto sulla pianta e/o in ambienti atti a favorire le condizioni ottimali per la conservazione e l'appassimento.

11. Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante e del passito, e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo.



12. E' vietata per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" la gassificazione artificiale parziale o totale.

13. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Passito non può essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6 — Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui"

Colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;

Odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico;

Sapore: dolce, morbido, delicato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui almeno il 5% in alcol svolto;

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Acidità totale minima: 5 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2.0 bar.

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante

Spuma: fine, persistente;

Colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;

Odore: aroma muschiato molto delicato;

Sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno il 6,0 % in alcol svolto;

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l

Acidità totale minima: 5 g/l.

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Passito

Colore: rosso rubino di media intensità talvolta tendente al granato;

Odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico del vitigno Brachetto, talvolta con sentore di legno;

Sapore: dolce, aroma muschiato, armonico, vellutato, talvolta con sentore di legno;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno il 11% in alcol svolto;

Zuccheri riduttori: minimo 50 g/l

Estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7 — Etichettatura designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "superiore", "riserva", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.



3. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”, con l’esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve .

Articolo 8 – Confezionamento

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” non spumante deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiuso con tappo di sughero marchiato indelebilmente “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”.

E’ vietato per tali tipologie l’uso del tappo a fungo e della gabbietta.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” nella tipologia spumante, deve essere confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante e deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità: ml 187 - ml 200 - ml 375 - ml 750 - litri 1,5 - litri 3 - litri 4,5 e litri 6.

3. Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” nella parte che resta esterna alla bottiglia. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.



Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI	A019	X	040	2	X	X	A	0	X
BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI PASSITO	A019	X	040	2	D	X	A	0	X
BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI SPUMANTE	A019	X	040	2	X	X	B	0	X

11A03177

DECRETO 4 marzo 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella nella provincia di Grosseto.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dall'8 novembre 2010 all'8 dicembre 2010 nella provincia di Grosseto;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Grosseto:

piogge persistenti dall'8 novembre 2010 all'8 dicembre 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Campagnatico, Capalbio, Civitella Pagani-co, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Scansano, Sorano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

11A03481



DECRETO 4 marzo 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Gorizia, Pordenone, Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 nelle provincie di Gorizia, Pordenone, Udine;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Gorizia:

gelate dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo;

Pordenone:

gelate dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Aviano, Brugnera, Budoia, Casarsa della Delizia, Cordenons, Cordovado, Fontanafredda, Maniago, Morsano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro, Zoppola;

Udine:

gelate dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Camino al Tagliamento, Campolongo Tapogliano, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Codroipo, Fiumicello, Flaibano, Gonars, Latisana, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenico, Reana del Roiale, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Sedegliano, Talmassons, Teor, Varmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

11A03482



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 23 dicembre 2010.

Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni - domanda per l'accesso alle agevolazioni finanziarie in forma automatica nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha disposto la concessione di incentivi in forma automatica al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente le disposizioni semplificative in materia di comunicazioni e informazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto il decreto 31 gennaio 2000, n. 58, emanato dal Ministero delle finanze, recante norme concernenti le modalità di fruizione delle agevolazioni in forma automatica e le relative regolazioni contabili, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto, n.341;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214/3 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Considerato che, non essendo intervenute le norme di attuazione degli statuti delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta in applicazione del citato decreto legislativo n. 112/1998, alle agevolazioni di cui al presente decreto, relative alle iniziative produttive da realizzarsi nelle suindicate regioni, provvede il Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, a seguito dell'esperimento della gara per l'affidamento dei servizi per la gestione degli interventi di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte seconda, n. 112 del 16 maggio 2005, è stato individuato in UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., già MCC S.p.A., il gestore concessionario per le citate misure agevolative;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 della Repubblica italiana del 13 novembre 2009, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni in forma automatica previste dall'art. 8 della legge n. 266/1997, relativamente alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 dicembre 2009, che stabiliva i termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso agli incentivi automatici, di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, ma non contemplava il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 che le dichiarazioni-domanda di prenotazione potessero essere presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso decreto su *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto che la disponibilità finanziaria di € 21.000.000, onde consentire la fruizione delle agevolazioni, è intervenuta con D.M. 28 dicembre 2009 n. 11126 registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico in data 18 gennaio 2010;


Considerato che dal 31 marzo 2010 nel cap. 7342 - lett. F - risultano integrate le risorse di € 21 milioni e pertanto la disponibilità per consentire la fruizione delle agevolazioni risulta complessivamente pari a € 42 milioni,

Decreta:

Art. 1.

Modalità di prenotazione delle risorse

1. Le dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse per l'accesso ai benefici previsti dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative ad iniziative nel territorio delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, possono essere presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 telematicamente sul sito internet [://www.mcc.it](http://www.mcc.it) del gestore concessionario Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A.. La ricezione delle domande è comunque interrotta a decorrere dalle ore 19.00 del giorno in cui l'importo complessivo delle agevolazioni richieste determina l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.



2. Per la prenotazione delle risorse e la successiva fruizione delle agevolazioni si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 18 settembre 2009 così come integrato dal decreto del 2 dicembre 2009.

Art. 2.

Presentazione della dichiarazione-domanda con procedura informatica

1. La dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse è presentata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico disponibile all'indirizzo internet del gestore concessionario UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. <http://www.mcc.it>

2. Il gestore rilascia ricevuta contenente l'identificativo della domanda, che è assegnato dalla procedura informatica sulla base dell'ordine cronologico automaticamente determinato al momento in cui pervengono i moduli di domanda presso l'infrastruttura tecnologica deputata alla ricezione telematica.

3. Non sono prese in considerazione le domande pervenute al gestore con modalità diverse da quelle sopra specificate.

Art. 3.

Invio cartaceo del modulo di dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse

1. Il modulo di dichiarazione di prenotazione delle risorse, debitamente sottoscritto con le modalità previste dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2009, è altresì inviato dall'impresa richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'invio telematico, in plico chiuso che rechi in modo ben visibile la denominazione ed il recapito dell'impresa mittente, l'identificativo della domanda e l'indicazione: «L. 266/97» all'indirizzo: UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., via Piemonte n. 51 - 00187 Roma.

2. Ove la documentazione, di cui al precedente comma 1, non sia inoltrata al gestore con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine descritto, la relativa domanda è considerata decaduta.

Il fac-simile del modulo della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse è allegato al presente decreto (allegato 1).

Art. 4.

Invio cartaceo del modulo di dichiarazione-domanda di fruizione delle risorse

1. Il modulo di domanda-dichiarazione di fruizione delle agevolazioni, debitamente sottoscritto con le modalità previste dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2009, corredato da certificato camerale aggiornato emesso dalla CCIAA di competenza, deve essere inviata dall'impresa richiedente, entro 2 mesi dalla data di completa realizzazione degli investimenti agevolati, con raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso che rechi in modo ben visibile la denominazione ed il recapito dell'impresa mittente, l'identificativo della domanda e l'indicazione: «L. 266/97» all'indirizzo: UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., via Piemonte n. 51 - 00187 Roma.

Il fac-simile del modulo della dichiarazione-domanda di fruizione è allegato al presente decreto (allegato 2).

Art. 5.

Localizzazione delle imprese beneficiarie

1. Gli investimenti agevolabili sono quelli realizzati, dalle imprese richiedenti, nel territorio delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, successivamente alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di prenotazione per l'accesso ai benefici di cui all'art. 1, e sino al trentesimo mese dalla data di ricezione, da parte del gestore concessionario, della suddetta dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 165



A7) – Unità locale interessata dall'investimento (da compilare per investimenti fissi):

Comune Prov CAP
Via e n. civico
Area in deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato (barrare la casella se ricorre il caso)

A8) – Sede operativa ubicata nel territorio regionale di cui l'impresa è già titolare alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione-domanda (da compilare per investimenti mobili):

Comune Prov CAP
Via e n. civico

A9) – Attività svolta o da svolgere nell'ambito dell'unità locale/sede operativa oggetto della domanda di agevolazione

a) descrizione sintetica dell'attività nell'unità locale/sede operativa in conseguenza degli investimenti di cui alla presente domanda:

.....
.....
.....

b) descrizione sintetica di tutte le attività nell'unità locale/sede operativa svolte prima degli investimenti di cui alla presente domanda qualora diversa da quella di cui al punto a):

.....
.....
.....

A10) - Codice dell'attività ATECO 2007 conseguente alla realizzazione degli investimenti oggetto della presente domanda:

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) – Descrizione sintetica del programma d'investimento:

.....
.....
.....
.....

B2) – Tipologia di iniziativa (barrare una sola casella):

1. nuovo impianto 2. ampliamento 3. ammodernamento 4. delocalizzazione
5. ristrutturazione 6. riconversione 7. riattivazione

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)



B3) – Costi agevolabili degli investimenti**Costi in euro****Voci di spesa**

- a) Macchinari e impianti
- b) Attrezzature di controllo della produzione
- c) Unità e sistemi elettronici di elaborazione dei dati
- d) Programmi per elaboratore e connessi servizi di consulenza informatica
- e1) Servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale formato (EMAS, ISO 14001) ovvero acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL; MARCHIO NAZIONALE)
- e2) Servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9000
- f) Opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per l'imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo, accessori di prima dotazione nella misura massima del 10% del costo dei macchinari e impianti - voce a) - cui si riferiscono

TOTALE COSTI

.....

B4) – Agevolazione massima ritenuta spettante ai sensi della normativa:

Euro

B5) – Altre agevolazioni eventualmente richieste:

- a) relativamente alla legge legge 266/97 art. 8 comma 2, nei 12 mesi precedenti la presente domanda, per l'unità locale di cui al punto A7) come da seguente dettaglio:

Posizione N.	Legge	Data dichiarazione domanda	Importo investimenti (Euro)
Totale			

- b) relativamente ad altre normative agevolative e per gli stessi investimenti oggetto della presente domanda per i quali non sia stata ancora concessa l'agevolazione, come da seguente dettaglio:


N. Progr. (di cui alle tabelle B6)	Ai sensi della norma n. del	Ente deliberante la concessione

dichiara inoltre:

- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per gli stessi investimenti;
- di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche;
- di impegnarsi, qualora la richiedente abbia in corso domande a valere su altre norme agevolative indicate al precedente punto B5) lettera b), a comunicare al Gestore concessionario, prima della domanda di fruizione, l'avvenuta rinuncia irrevocabile alla prosecuzione delle istanze divenute incompatibili.

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)



B6) Elementi dell'ordine o del contratto relativi agli investimenti della presente domanda:
per acquisto diretto, acquisizione in locazione finanziaria, ai sensi della legge 1329/65 (Sabatini) – “pro-soluto”, ai
sensi dell'art. 1523 c.c.

N. Progr.	Descrizione dell'investimento	Voce di spesa	Denominazione del fornitore	Modalità di acquisto	Estremi e data ordine e conferma ordine		Estremi e data contratto	Importo (Euro)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
							riporto Allegato A	
							Totale	

(Se necessario, proseguire l'elencazione utilizzando l'analogo schema aggiuntivo Allegato A)

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)



Il sottoscritto, dichiara altresì:

- C1) che gli investimenti non riguardano aspetti legati alla gestione corrente ovvero alla mera sostituzione di beni già detenuti dall'impresa per le sue finalità produttive;
- C2) che gli investimenti relativi all'acquisizione di servizi di consulenza del punto B3 non riguardano spese a carattere continuativo o periodico;
- C3) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda:
 - gli investimenti sono conformi alle vigenti disposizioni attuative;
 - i macchinari e gli impianti sono di nuova fabbricazione;
 - i macchinari e gli impianti sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
 - gli investimenti oggetto della presente dichiarazione-domanda saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle aree ammissibili della regione in cui sono ubicate l'/le unità locale/i di cui ai punti A7) o A8) e che l'impresa, relativamente agli investimenti mobili, si impegna a tenere costantemente aggiornato un registro dal quale risulti l'effettiva localizzazione dei beni oggetto della presente dichiarazione-domanda;
 - i macchinari e gli impianti possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati;
 - gli investimenti esposti alle lettere e1) ed e2) del punto B3 sono indicati nel limite massimo del 5% dell'ultimo fatturato utile relativo all'attività produttiva;
 - gli oneri esposti alla lettera f) del punto B3), sono strettamente di pertinenza dei macchinari e degli impianti di cui alla presente dichiarazione-domanda;
- C4) che, in relazione agli investimenti esposti, sono stati già emessi gli ordini di acquisto ed acquisite le relative conferme d'ordine o in alternativa sono già stati stipulati i contratti, come analiticamente riportato nella dichiarazione-domanda stessa;
- C5) che i contratti o in alternativa gli ordini/conferme d'ordine sono stati emessi o stipulati condizionatamente al positivo esito della presente dichiarazione-domanda anche attraverso idonea alternativa documentazione;
- C6) che i beni e i servizi, a qualsiasi titolo, non sono realizzati o acquistati o anche solo nella disponibilità dell'impresa beneficiaria in data antecedente quella di presentazione della presente dichiarazione-domanda;
- C7) che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta e di costi autofatturati;
- C8) che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale né in stato di difficoltà come individuata dal Regolamento GBER (Regolamento CE 800/2008);
- C9) che la dichiarazione di cui al precedente punto A6) è stata resa sulla base della definizione di micro, piccola e media impresa sulla base dei criteri indicati nell'allegato I al regolamento GBER e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e che l'impresa è in condizione di comprovare le circostanze che determinano detta classificazione;
- C10) di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari e che il suddetto programma di investimenti e le attività esercitate nell'unità locale interessata presentano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibili con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi;
- C11) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili a seguito delle decisioni della Commissione europea indicate all'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 160 del 12 luglio 2007;
- C12) di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi ed assicurativi
- C13) **di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.28/12/2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.**

Data
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

(timbro e firma)

Schemi aggiuntivi allegati alla presente dichiarazione-domanda	Numero pagine
Allegato A	
Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica delle firme
(art. 38 comma 3 del D.P.R.:28/12/2000 n. 445)

Attesto che le firme che precede sono state apposte in mia presenza dal Sig.
.....

identificato mediante, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome


Luogo e data dell'identificazione:

Timbro e Firma
.....

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)



CERTIFICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE OVVERO, IN MANCANZA DEL COLLEGIO MEDESIMO, DI REVISORE CONTABILE

Il sottoscritto (Cognome, Nome) (Presidente del collegio sindacale/Revisore contabile iscritto al registro nazionale)

consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, visionati gli elementi esposti nella presente dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse ai sensi degli "incentivi automatici", di cui alla legge 266/97, come redatta in data dal Sig. della (legale rappresentante, ovvero procuratore speciale)

attesta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la regolarità di quanto contenuto nella predetta dichiarazione-domanda, la conformità degli elementi in essa esposti alle situazioni aziendali ed alle risultanze degli atti in possesso dell'impresa nonché l'aderenza dei fatti dichiarati alle norme attuative della citata legge per la prenotazione delle risorse.

Data

(firma)

Spazio per l'autentica delle firme (art. 38 comma3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Attesto che le firme che precede sono state apposte in mia presenza dal Sig.
identificato mediante, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome
Luogo e data dell'identificazione:
Timbro e Firma
.....

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445), l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il gestore Concessionario si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi automatici. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nei soli limiti sopraspecificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Gestore Concessionario nei confronti del quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal . D.Lgs. 196/2003.



Allegato alla domanda dell'Impresa: Partita IVA:

(Schema aggiuntivo **ALLEGATO A** – punto **B6**)

B6) Elementi dell'ordine o del contratto relativi agli investimenti della presente domanda:
per acquisto diretto, acquisizione in locazione finanziaria, ai sensi della legge 1329/65 (Sabatini) – “pro-soluto”,
ai sensi dell'art. 1523 c.c.

N. Progr.	Descrizione dell'investimento	Voce di spesa	Denominazione del fornitore	Modalità di acquisto	Estremi e data ordine e conferma ordine		Estremi e data contratto	Importo (Euro)
Totale								

(Se necessario, proseguire l'elencazione utilizzando l'analogo schema aggiuntivo **Allegato A**)

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)



ISTRUZIONI

PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO UNIFICATO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA PER LA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE

E' necessario che tutti i firmatari sottoscrivano il modulo di domanda in ogni suo foglio, nonché tutti gli eventuali allegati.

Non apportare abrasioni, cancellazioni o modifiche di alcun tipo al testo predisposto; in caso contrario la domanda non sarà considerata valida.

Si invita a prestare la massima attenzione nella fase di compilazione e sottoscrizione della dichiarazione poiché, ove vengano successivamente accertati elementi di non conformità alla normativa di riferimento, l'Amministrazione competente darà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative e, ove il fatto costituisca più grave pregiudizio, penali.

L'impresa richiedente deve trattenere una fotocopia della dichiarazione-domanda per le proprie esigenze documentali nonché per le verifiche successive alla concessione delle agevolazioni.

Il modulo è utilizzabile per la dichiarazione-domanda ai fini della prenotazione delle risorse per investimenti fissi e per investimenti mobili, per cui deve essere effettuata la scelta barrando l'apposita casella nella prima pagina del modulo.

Qualora l'impresa intenda richiedere le agevolazioni sia per investimenti fissi che per investimenti mobili, devono essere presentate due distinte domande.

Bollo – apporre ed annullare le marche da bollo sul modulo di domanda ed eventuali allegati (secondo la tariffa vigente alla data di presentazione della dichiarazione-domanda).

A) DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1) - riportare la denominazione come risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente con riferimento alla sede legale dell'impresa.

A6) - barrare la casella relativa alla dimensione aziendale dell'impresa richiedente. La dichiarazione deve essere prestata **con la piena consapevolezza dei parametri e dei requisiti di cui alla vigente normativa**; l'impresa deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento il dettaglio analitico e la documentazione di supporto inerente la classificazione dimensionale dichiarata.


A10) - il codice da indicare è relativo all'attività svolta in conseguenza della realizzazione degli investimenti oggetto della dichiarazione.

Indicare il codice completo della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (per attività aventi codice con meno di sei cifre trascrivere da sinistra verso destra)

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B3) -I costi debbono essere esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori e di beni dati in permuta.

B4) per l'opzione "investimenti fissi"- da determinare in base alla dimensione dell'impresa di cui al punto A6), alla ubicazione dell'unità locale di cui al punto A7), all'ammontare dei costi agevolabili e tenuto conto delle eventuali limitazioni.



B4) per l'opzione "investimenti mobili"- da determinare in base alla dimensione dell'impresa di cui al punto A6), all'ammontare dei costi agevolabili, sulla base della più bassa misura percentuale agevolata applicabile al territorio regionale interessato e tenuto conto delle eventuali limitazioni (cfr. punto 3 – Misura dell'agevolazione - circolare attuativa della relativa legge).


B6) – devono essere indicati gli elementi relativi all'investimento, per "Acquisto diretto"; per "Acquisizione in locazione finanziaria"; per "Acquisizione ai sensi della legge 1329/65 (Sabatini) – pro-soluto"; per "Acquisizione ai sensi dell'art. 1523 c.c."

- N. Progr. – Numero Progressivo del bene/servizio;
- Descrizione dell'investimento - indicare sinteticamente le caratteristiche di ciascun bene o servizio. Ciascuna casella dovrà contenere la descrizione di un solo bene e/o servizio. Per i costi afferenti la **lettera f) del punto B3)** della dichiarazione-domanda (ammissibili nella misura massima del 10% del costo dei macchinari e impianti relativi di cui alla lettera **a)** del punto **B3)** della dichiarazione-domanda), oltre alla sintetica descrizione degli stessi, deve essere indicato il "N. Progr." corrispondente al bene cui tali costi accessori si riferiscono;
- Voce di spesa - per ciascun bene o servizio indicare la corrispondente lettera della "Voce di spesa" di cui al punto B3) della domanda nella quale il bene o servizio è inserito. Esempio: **a)** = Macchinari e impianti, **b)** = Attrezzature di controllo della produzione, etc.
- Modalità di acquisto – nella colonna "Modalità di acquisto" inserire le sigle AD se l'azienda prevede la realizzazione a mezzo acquisto diretto, LEA se prevede la realizzazione a mezzo locazione finanziaria, SAB se prevede la realizzazione a mezzo legge Sabatini, art 1523 se prevede la realizzazione a mezzo cambiario.

La tabella B6) del modulo di domanda consente l'inserimento di n. 18 beni e/o servizi ciascuna. Qualora i beni/servizi da elencare dovessero risultare di numero superiore agli spazi predisposti, la ditta deve completare l'elencazione, proseguendo la progressione dei numeri, utilizzando gli allegati al modulo di domanda (Allegato A).

Se - per le esigenze di cui sopra – dovesse risultare necessario aggiungere più di due allegati, dovrà essere applicata una marca da bollo sulla terza delle pagine aggiunte (tenendo comunque presente che la dichiarazione-domanda, e i suoi schemi allegati, deve risultare bollata ogni quattro facciate).

Considerato che l'impresa deve indicare il numero degli schemi aggiunti nell'apposito riquadro in calce alla dichiarazione, prima di procedere alla bollatura è consigliabile procedere agli opportuni riscontri.



A7*) – Unità locale interessata dall'investimento (da compilare per investimenti fissi):

Comune Prov CAP
Via e n. civico
Area in deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato (barrare la casella se ricorre il caso)

A8*) – Sede operativa ubicata nel territorio regionale di cui l'impresa è già titolare alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione-domanda (da compilare per investimenti mobili):

Comune Prov CAP
Via e n. civico

A9*) – Attività svolta o da svolgere nell'ambito dell'unità locale/sede operativa oggetto della domanda di agevolazione

a) descrizione sintetica dell'attività nell'unità locale/sede operativa in conseguenza degli investimenti di cui alla presente domanda:

.....
.....
.....

b) descrizione sintetica di tutte le attività nell'unità locale/sede operativa svolte prima degli investimenti di cui alla presente domanda qualora diversa da quella di cui al punto a):

.....
.....
.....

A10*) - Codice dell'attività ATECO 2007 conseguente alla realizzazione degli investimenti oggetto della presente domanda:

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1*) – Descrizione sintetica del programma d'investimento:


.....
.....
.....
.....

B2*) – Tipologia di iniziativa (barrare una sola casella):

1. nuovo impianto 2. ampliamento 3. ammodernamento 4. delocalizzazione
5. ristrutturazione 6. riconversione 7. riattivazione

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)



B3) – Costi agevolabili degli investimenti effettuati:**Costi in euro**

Voci di spesa		
a)	Macchinari e impianti
b)	Attrezzature di controllo della produzione
c)	Unità e sistemi elettronici di elaborazione dei dati
d)	Programmi per elaboratore e connessi servizi di consulenza informatica
e1)	Servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale formato (EMAS, ISO 14001) ovvero acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL; MARCHIO NAZIONALE)
e2)	Servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9000
f)	Opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per l'imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo, accessori di prima dotazione nella misura massima del 10% del costo dei macchinari e impianti - voce a) - cui si riferiscono
TOTALE COSTI		<u>.....</u>

B4) – Agevolazione massima ritenuta spettante ai sensi della normativa:

Euro

B5) – dichiara inoltre la corrispondenza dei dati di cui ai prospetti riepilogativi di cui al successivo punto B6), redatti secondo le varie modalità di acquisizione, con i dati dichiarati negli allegati:5A: Elenco dei dati identificativi degli investimenti e degli elementi amministrativi e contabili*(Da allegare obbligatoriamente qualsiasi sia la forma di acquisizione)* 5B: Elenco degli effetti emessi con l'indicazione di quelli pagati; 5C: Elenco delle fatture per canoni di locazione finanziaria pagati;*(Da allegare secondo le modalità di acquisizione che ricorrono, barrando la corrispondente casella)*

e contenenti gli estremi identificativi dei beni/servizi acquisiti, la loro correlazione agli ordini/contratti, gli elementi sui pagamenti disposti e sulle dichiarazioni liberatorie dei fornitori.


B6) – Elementi dell'ordine o del contratto relativi agli investimenti della presente domanda:**B6) 1 Acquisto diretto**

N. Progr.	Descrizione dell'investimento	Voce di spesa	Denominazione del fornitore	Estremi e data ordine acquisto	Estremi e data conferma ordine	Importo Euro
					riporto Allegato A	
					Totale	

(Se necessario, proseguire l'elencazione utilizzando l'analogo schema aggiuntivo Allegato A)

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)



B6) 2 Acquisizione in locazione finanziaria

N. Progr.	Descrizione dell'investimento	Voce di spesa	Denominazione della società di leasing	Estremi e data del contratto	Importo Euro
				riporto Allegato B	
				Totale	

(Se necessario, proseguire l'elencazione utilizzando l'analogo schema aggiuntivo *Allegato B*)

B6) 3 Acquisizione ai sensi della legge 1329/65 (Sabatini) – "pro-soluto"

N. Progr.	Descrizione dell'investimento	Voce di spesa	Denominazione del fornitore	Denominazione istituto di credito	Estremi e data del contratto	Importo Euro
				riporto Allegato C		
				Totale		

(Se necessario, proseguire l'elencazione utilizzando l'analogo schema aggiuntivo *Allegato C*)

B6) 4 Acquisizione ai sensi dell'art. 1523 c.c.

N. Progr.	Descrizione dell'investimento	Voce di spesa	Denominazione del fornitore	Estremi e data del contratto	Importo Euro
				riporto Allegato D	
				Totale	

(Se necessario, proseguire l'elencazione utilizzando l'analogo schema aggiuntivo *Allegato D*)

Il sottoscritto, dichiara altresì:

- C1) che gli investimenti ammissibili sono economicamente redditizi e finanziariamente solidi e che l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento corrisponde almeno al 25%. Tale apporto è esente da qualsiasi aiuto;
- C2) che, nel caso di altre richieste di agevolazioni per gli stessi beni, di cui al punto B5) lettera b) della domanda di prenotazione, l'impresa ha formalizzato la rinuncia irrevocabile alla concessione di dette altre agevolazioni con comunicazione al Gestore;
- C3) che gli investimenti effettuati sono quelli indicati in dichiarazione-domanda di fruizione e che sono corrispondenti a quelli indicati nella dichiarazione per la prenotazione delle risorse;
ovvero, (*barrare la casella del caso che ricorre*)
- che le differenze tecniche e/o delle condizioni economiche dell'acquisizione sono state integralmente riportate nella dichiarazione-domanda di fruizione, dichiarando nel contempo la sussistenza del requisito della "equivalenza funzionale" dei beni/servizi in rapporto a quelli corrispondenti ammessi in prenotazione. Tale circostanza è anche avvalorata dalla allegata perizia giurata.
- C4) che, per quanto riguarda i dati obbligatori non indicati nella dichiarazione-domanda di fruizione, dichiara che la loro omissione corrisponde alla consapevole intenzione di confermare le corrispondenti informazioni già fornite con la dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse;

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)



- C5) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione:
- i beni ed i servizi sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile di regolamentazione delle agevolazioni secondo le vigenti disposizioni attuative;
 - i macchinari e gli impianti sono di nuova fabbricazione;
 - che gli investimenti relativi alle acquisizioni di servizi di consulenza del punto B3) non riguardano spese a carattere continuativo e periodico;
 - che, per quanto riguarda le acquisizioni immateriali (servizi, consulenze, e certificazioni) i contratti, le fatture ed i verbali di consegna contengono dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle prestazioni; le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione;
 - i macchinari e gli impianti sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
 - i macchinari e gli impianti sono stati installati nell'unità locale di cui al punto A7 e che gli altri beni e servizi sono finalizzati e funzionali all'attività in essa esercitata e dichiarata al punto A9), ovvero, limitatamente ai beni mobili, saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del territorio regionale interessato; a tal fine l'impresa si impegna a tenere costantemente aggiornato un registro dal quale risulti l'effettiva localizzazione di tali beni;
 - la finalità delle consulenze a tale titolo esposte riguarda l'adesione ad un sistema di gestione ambientale così normato: *(barrare la casella del caso che ricorre)*

EMAS

ISO 14001

acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE);

- la finalità delle consulenze a tale titolo esposte riguarda l'adesione ad un sistema di qualificazione del processo produttivo secondo le norme UNI EN ISO 9000;
- gli investimenti esposti alle lettere e1) ed e2) del punto B3) sono indicati nel limite massimo del 5% dell'ultimo fatturato utile relativo all'attività produttiva;
- i macchinari e gli impianti possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati;
- gli investimenti sono stati effettivamente realizzati e non verranno ceduti, alienati o distratti, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della presente dichiarazione, senza che ne venga data immediata comunicazione all'Amministrazione competente ai fini della conseguente revoca dell'agevolazione;

C6) che:

- i costi agevolabili dei beni oggetto della dichiarazione-domanda di fruizione sono stati indicati al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi e del valore di eventuali beni dati in permuta e di pagamenti in compensazione, che non possono concorrere ad agevolazione;
- gli oneri accessori (lettera f - punto 2.2 della normativa vigente) hanno esclusiva giustificazione in relazione ai macchinari ed impianti cui si riferiscono e per i quali è contestualmente richiesta l'agevolazione;

C7) che i predetti beni / servizi, così come riportato negli elenchi allegati: *(barrare la casella del caso che ricorre)*

per l'acquisto diretto sono stati integralmente fatturati e pagati, ivi incluse le eventuali rate relative agli acquisti medesimi;

per le operazioni di acquisizione ai sensi della legge 1329/65 ("Sabatini - pro-soluto"), sono stati fatturati dal fornitore, che quest'ultimo si è dichiarato soddisfatto del pagamento effettuato per il tramite dell'istituto di credito con il rilascio della corrispondente dichiarazione liberatoria; che sono stati emessi effetti per l'intero importo degli acquisti effettuati;

per le operazioni di locazione finanziaria, sono stati fatturati dal fornitore alla società locatrice e da questa integralmente pagati, come comprovato dalla dichiarazione della società stessa allegata alla presente dichiarazione;

per le operazioni di acquisizione ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, sono stati fatturati dal fornitore, che sono state pagate rate per l'intero importo degli acquisti effettuati e che il fornitore si è dichiarato soddisfatto con il rilascio della corrispondente dichiarazione liberatoria;

C8) che le fatture sono state emesse ed i pagamenti effettuati, ivi inclusi quelli riferiti a canoni di locazione finanziaria, entro 30 mesi dalla data di arrivo della dichiarazione per la prenotazione delle risorse;

C9) di confermare che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale, né in stato di difficoltà come individuata dal Regolamento GBER (Regolamento CE 800/2008);

C10) secondo i casi che ricorrono:

- a) - gli ordini e le relative conferme d'ordine;
- i contratti di acquisto relativi ai beni ovvero servizi acquistati in via ordinaria;
 - i contratti di locazione finanziaria relativi ai beni acquistati in leasing;
 - i contratti di acquisto relativi ai beni acquistati con pagamento rateale e con riserva della proprietà ai sensi dell'art. 1523 del Codice Civile;
 - i contratti di acquisto (stipulati a tasso ordinario) relativi ai beni acquistati ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini - pro-soluto");

sono in possesso dell'impresa, riguardano gli investimenti per i quali è stata richiesta l'agevolazione ai sensi della vigente normativa e sono quelli indicati nelle dichiarazioni-domanda di prenotazione e di fruizione, ovvero, in caso di variazione degli investimenti, che quelli riportati nella dichiarazione-domanda di prenotazione e fruizione sono funzionalmente equivalenti;

b) che per ogni macchinario o impianto acquistato è stata richiesta, e l'impresa ne è in possesso, l'attestazione di nuova fabbricazione e che la stessa è stata rilasciata:

- per i beni di origine U.E., dal costruttore ovvero dal suo rappresentante in Italia;
- per i beni di origine extra U.E., dal costruttore o dal rivenditore nell'U.E. (in lingua italiana ovvero con allegata traduzione giurata);

c) che i documenti indicati negli elenchi allegati sono in possesso dell'impresa e che i medesimi elenchi risultano esaustivi; per i pagamenti effettuati a fronte di fatture in valuta estera, il cambio utilizzato è conforme alle indicazioni della vigente normativa;

d) che su ogni fattura di acquisto riguardante beni ovvero servizi per i quali è stata richiesta e ottenuta l'agevolazione, è stata apposta, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 8 comma 2 della legge 7 agosto 1997 n. 266"; per i casi di locazione finanziaria, la dicitura verrà apposta da parte della società di leasing su richiesta dell'impresa beneficiaria;

e) che l'impresa si impegna a conservare tutta la documentazione pertinente, suddivisa per ogni dichiarazione-domanda di prenotazione e relativa dichiarazione-domanda di fruizione, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione, e che la stessa verrà messa a disposizione dell'Amministrazione competente o di suoi incaricati, per ogni eventuale controllo;

per gli acquisti diretti:

f) che le fatture di acquisto dei beni/servizi riportate nell'elenco allegato (schema 5A) sono state emesse in conformità alla normativa vigente, con l'indicazione dettagliata dei beni ovvero servizi acquisiti e dei rispettivi importi, che le stesse fatture sono in possesso dell'impresa e che il medesimo elenco risulta esaustivo;

g) che le fotocopie delle fatture allegare all'elenco di cui al precedente punto f) sono conformi ai documenti originali conservati in azienda ed a disposizione dell'Amministrazione competente per i controlli del caso;

h) che per tutte le fatture di cui all'elenco allegato di cui al punto f) sono state rilasciate le dichiarazioni liberatorie e che queste si riferiscono esclusivamente ai pagamenti effettuati dall'impresa la quale ne è in possesso;

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)



per gli acquisti ai sensi della l. 1329/65 Sabatini – pro-soluto ovvero ai sensi dell'art. 1523 c.c.:

- i) che le fatture di acquisto dei beni/servizi riportate nell'elenco allegato (schema 5A) sono state emesse in conformità alla normativa vigente, con l'indicazione dettagliata dei beni ovvero servizi acquisiti e dei rispettivi importi, che le stesse fatture sono in possesso dell'impresa e che il medesimo elenco risulta esaustivo;
- l) che le fotocopie delle fatture allegate all'elenco di cui al precedente punto i) sono conformi ai documenti originali conservati in azienda ed a disposizione dell'Amministrazione competente per i controlli del caso;
- m) che gli effetti indicati nell'elenco allegato (schema 5B), con l'evidenza della quota capitale, relativi ai beni acquistati in base alla legge n. 1329/1965 ("Sabatini – pro-soluto"), sono in regola con le norme in materia vigenti, che quelli evidenziati sono stati effettivamente pagati e sono in possesso dell'impresa e che l'elenco medesimo risulta esaustivo;
- n) che le rate per gli acquisti ai sensi dell'art. 1523 c.c. sono in regola con la normativa vigente, che sono state effettivamente tutte pagate e che l'impresa è in possesso della dichiarazione liberatoria del fornitore;

per i casi di locazione finanziaria:

- o) che le fatture di acquisto dei beni/servizi riportate nell'elenco allegato (schema 5A) e a questo unite in fotocopia sono state emesse in conformità alla normativa vigente nei confronti della società di leasing; che nell'elenco è riportato il riferimento dei beni acquisiti e dei rispettivi importi;
 - p) che i canoni di leasing indicati nell'elenco allegato (schema 5C), con l'evidenza della quota capitale, sono in regola con la normativa vigente e che l'impresa è in possesso delle relative fatture ed elementi di quietanza, di cui viene allegata fotocopia;
 - q) di essere in possesso della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, o di un procuratore, della società di locazione finanziaria, resa ai sensi degli art.47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, da cui risulti:
 - che i beni oggetto del contratto stipulato con l'impresa utilizzatrice sono stati interamente fatturati dal fornitore alla società locatrice;
 - che dal pagamento dei beni sono esclusi il valore di eventuali beni dati in permuta o pagamenti in compensazione;
 - che le fatture di vendita (che devono corrispondere a quelle dell'elenco allegato di cui allo schema 5A) sono state interamente pagate da parte della ditta locatrice. La dichiarazione della società di locazione finanziaria dovrà fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonché, alle generalità dell'impresa utilizzatrice.
- C13) di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari e che il suddetto programma di investimenti e le attività esercitate nell'unità locale interessata presentano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibili con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi.
- C11) di confermare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili a seguito delle decisioni della Commissione europea indicate all'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 160 del 12 luglio 2007;
- C12) di confermare di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi ed assicurativi
- C13) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.28/12/2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

(timbro e firma)

Schemi aggiuntivi allegati alla presente dichiarazione-domanda	Numero pagine	Schemi aggiuntivi allegati alla presente dichiarazione-domanda	Numero pagine
Allegato A		Allegato 5A	
Allegato B		Allegato 5B	
Allegato C		Allegato 5C	
Allegato D			
Totale pagine aggiuntive			

Avvertenze particolari

Nel caso in cui fosse variata la denominazione sociale dell'impresa richiedente, ovvero la sua forma giuridica, o vi siano state altre variazioni quali fusioni, scorpori etc., rispetto agli elementi dichiarati in sede di prenotazione, l'impresa stessa dovrà fornire copia della documentazione di supporto (Certificato camerale aggiornato e delibera assembleare o atto notarile relativo alla trasformazione)

Spazio per l'autentica delle firme
(art. 38 comma 3 del D.P.R.:28/12/2000 n. 445)

Attesto che le firme che precede sono state apposte in mia presenza dal Sig.
.....
identificato mediante, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome


Luogo e data dell'identificazione:

Timbro e Firma
.....

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)



CERTIFICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE OVVERO, IN MANCANZA DEL COLLEGIO MEDESIMO, DI REVISORE CONTABILE

Il sottoscritto (Cognome, Nome), (Presidente del collegio sindacale/Revisore contabile iscritto al registro nazionale)

consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, visionati gli elementi esposti nella presente dichiarazione-domanda per la fruizione delle risorse ai sensi degli "incentivi automatici", di cui alla legge 266/97, come redatta in data dal Sig.

....., della (legale rappresentante, ovvero procuratore speciale)

attesta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la regolarità di quanto contenuto nella predetta dichiarazione-domanda, la conformità degli elementi in essa esposti alle situazioni aziendali ed alle risultanze degli atti in possesso dell'impresa nonché l'aderenza dei fatti dichiarati alle norme attuative della citata legge per la prenotazione delle risorse.

Data

(firma)

Spazio per l'autentica delle firme (art. 38 comma3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Attesto che le firme che precede sono state apposte in mia presenza dal Sig.
.....
identificato mediante, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome
Luogo e data dell'identificazione:
Timbro e Firma
.....

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445), l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il gestore Concessionario si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi automatici. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nei soli limiti sopraspecificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Gestore Concessionario nei confronti del quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal . D.Lgs. 196/2003.



Allegato alla domanda dell'Impresa: Partita IVA:

(Schema aggiuntivo **ALLEGATO A**)

B6) 1 Elementi dell'ordine e conferma d'ordine relativi agli investimenti della presente domanda:
per acquisto diretto.

N. Progr.	Descrizione dell'investimento	Voce di spesa	Denominazione del fornitore	Estremi e data ordine acquisto	Estremi e data Conferma d'ordine	Importo Euro
Totale						

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)



Allegato alla domanda dell'Impresa: Partita IVA:

(Schema aggiuntivo **ALLEGATO C**)

B6)3 Elementi del contratto relativi agli investimenti della presente domanda:
ai sensi della legge 1329/65 (Sabatini) – “pro-soluto”.

N. Progr.	Descrizione dell'investimento	Voce di spesa	Denominazione del fornitore	Denominazione istituto di credito	Estremi e data contratto	Importo Euro
Totale						

FIRMA (legale rappresentante)

FIRMA (revisore contabile)




Allegato alla domanda dell'Impresa: Partita IVA:
ALLEGATO 5A

ELENCO DEI DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
(schema da compilare obbligatoriamente per quadsuasi forma di acquisizione dei beni)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
N. Progr.	Fornitore	Fattura di vendita del Fornitore (n. e data)	Importo fattura (in Euro, netto IVA)	Matricola o altro mezzo di identificazione	Verbale di consegna/bolla (n. e data)	Modalità di acquisizione	Ordine/contratto (n. e data)	Liberatoria del Fornitore (data)	Riferimento ad elenco pagamenti	Ammortamenti

Avvertenza: per la compilazione delle colonne contraddistinte da lettera alfabetica, consultare le relative Istruzioni sotto la voce "Note per la compilazione dell'Allegato 5A".
nome, cognome, qualifica e firma (legale rappresentante/procureatore speciale) nome, cognome, qualifica e firma (presidente del collegio sindacale/revisore dei conti)



Allegato alla domanda dell'Impresa: Partita IVA:

ALLEGATO 5B


ELENCO DEGLI EFFETTI EMESSI CON L'INDICAZIONE DI QUELLI PAGATI

(Schema da compilare per le acquisizioni ai sensi della legge 1329/65 ("Sabatini") - pro-soluto e per gli acquisti ai sensi dell'art. 1523 c.c.)

N. Progr.	Istituto di credito	Fattura di vendita (Fornitore, n. e data)	Effetto emesso (n. e data) (1)	Pagamento effetto (data)	Importo effetto Euro	d cui quota capitale Euro	Annotazioni
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(1) Elencare tutti gli effetti emessi con riferimento a ciascun contratto di compravendita ed elencati in ordine cronologico di scadenza. Gli elementi ripetitivi da indicare nello schema possono essere virgolettati.

nome, cognome, qualifica e firma (legale rappresentante/procuratore speciale) nome, cognome, qualifica e firma (presidente del collegio sindacale/ revisore dei conti)



Allegato alla domanda dell'Impresa: Partita IVA:

ALLEGATO 5C

ELENCO DELLE FATTURE PER CANONI PAGATI

(Schema da compilare per le acquisizioni in locazione finanziaria)


N. Progr.	Società di leasing	Fattura/e del Fornitore alla Società di leasing e relative ad un unico contratto di locazione finanziaria (fornitore/i, n. e data)	Fattura per canone (n. e data) (1)	Pagamento canone (data)	Importo fattura per canone (in Euro, netto IVA)	di cui quota capitale Euro	Annotazioni
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(1) Le fatture per canoni devono riferirsi a ciascun contratto di locazione finanziaria ed elencate in ordine cronologico di pagamento.

Gli elementi ripetitivi da indicare nello schema possono essere virgolettati.

nome, cognome, qualifica e firma (legale rappresentante/procuratore speciale)

nome, cognome, qualifica e firma (presidente del collegio sindacale/revisione dei conti)



ISTRUZIONI

PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO UNIFICATO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA PER LA FRUIZIONE DELLE RISORSE

Legge 266/97, art. 8 – comma 2

E' necessario che tutti i firmatari sottoscrivano il modulo di domanda in ogni suo foglio, nonché tutti gli eventuali allegati.

Non apportare abrasioni, cancellazioni o modifiche di alcun tipo al testo predisposto; in caso contrario la domanda non sarà considerata valida.

Si invita a prestare la massima attenzione nella fase di compilazione e sottoscrizione della dichiarazione poiché, ove vengano successivamente accertati elementi di non conformità alla normativa di riferimento, l'Amministrazione competente darà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative e, ove il fatto costituisca più grave pregiudizio, penali.

L'impresa richiedente deve trattenere una fotocopia della dichiarazione-domanda per le proprie esigenze documentali nonché per le verifiche successive alla concessione delle agevolazioni.

In relazione al tipo d'investimento ("fisso" o "mobile") deve essere barrata la rispettiva casella del modulo unificato di dichiarazione-domanda e presentare distinte domande. Per gli investimenti "fissi" deve essere compilato l'apposito modulo di dichiarazione-domanda per ogni unità locale interessata agli investimenti oggetto della corrispondente domanda di prenotazione delle risorse.

Qualora i dati richiesti ai punti contrassegnati con asterisco in prossimità del numero ordinale- *esempio: A5**) - **non siano variati** rispetto a quelli già indicati in sede di dichiarazione di prenotazione delle risorse, l'impresa può ometterne l'indicazione - **annullando con una barra lo spazio non compilato** - intendendosi confermato in tal modo quanto già dichiarato all'Amministrazione con la dichiarazione-domanda di prenotazione

Bollo – apporre ed annullare le marche da bollo sul modulo di domanda ed eventuali allegati (secondo la tariffa vigente alla data di presentazione della dichiarazione-domanda).

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B3) –I costi debbono essere esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori e di beni dati in permuta.

B4) per l'opzione "investimenti fissi"- da determinare in base alla dimensione dell'impresa di cui al punto A6), alla ubicazione dell'unità locale di cui al punto A7), all'ammontare dei costi agevolabili e tenuto conto delle eventuali limitazioni.

L'agevolazione non potrà comunque essere maggiore dell'importo già prenotato per la relativa iniziativa.

B4) per l'opzione "investimenti mobili"- da determinare in base alla dimensione dell'impresa di cui al punto A6), all'ammontare dei costi agevolabili, sulla base della più bassa misura percentuale agevolata applicabile al territorio regionale interessato e tenuto conto delle eventuali limitazioni (cfr. punto 3 – Misura dell'agevolazione - circolare attuativa della relativa legge).

L'agevolazione non potrà comunque essere maggiore dell'importo già prenotato per la relativa iniziativa.

B6) – devono essere indicati gli elementi relativi all'investimento, per "Acquisto diretto"; per "Acquisizione in locazione finanziaria"; per "Acquisizione ai sensi della legge 1329/65 (Sabatini) – pro-soluto"; per "Acquisizione ai sensi dell'art. 1523 c.c."



- N. Progr. - Numero Progressivo del bene/servizio;
- Descrizione dell'investimento - indicare sinteticamente le caratteristiche di ciascun bene o servizio. Ciascuna casella dovrà contenere la descrizione di un solo bene e/o servizio. Per i costi afferenti la **lettera f) del punto B3)** della dichiarazione-domanda (ammissibili nella misura massima del 10% del costo dei macchinari e impianti relativi di cui alla lettera **a)** del punto **B3)** della dichiarazione-domanda), oltre alla sintetica descrizione degli stessi, deve essere indicato il "N. Progr." corrispondente al bene cui tali costi accessori si riferiscono;
- Voce di spesa - per ciascun bene o servizio indicare la corrispondente lettera della "Voce di spesa" di cui al punto B3) della domanda nella quale il bene o servizio è inserito. Esempio: **a)** = Macchinari e impianti, **b)** = Attrezzature di controllo della produzione, etc.
- Modalità di acquisto - nella colonna "Modalità di acquisto" inserire le sigle AD se l'azienda prevede la realizzazione a mezzo acquisto diretto, LEA se prevede la realizzazione a mezzo locazione finanziaria, SAB se prevede la realizzazione a mezzo legge Sabatini, art 1523 se prevede la realizzazione a mezzo cambiario.

La tabella B6) del modulo di domanda consente l'inserimento di n. 18 beni e/o servizi ciascuna. Qualora i beni/servizi da elencare dovessero risultare di numero superiore agli spazi predisposti, la ditta deve completare l'elencazione, proseguendo la progressione dei numeri, utilizzando gli allegati al modulo di domanda (Allegato A).

Se - per le esigenze di cui sopra - dovesse risultare necessario aggiungere più di due allegati, dovrà essere applicata una marca da bollo sulla terza delle pagine aggiunte (tenendo comunque presente che la dichiarazione-domanda, e i suoi schemi allegati, deve risultare bollata ogni quattro facciate).

Considerato che l'impresa deve indicare il numero degli schemi aggiunti nell'apposito riquadro in calce alla dichiarazione, prima di procedere alla bollatura è consigliabile procedere agli opportuni riscontri.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DOMANDA DI FRUIZIONE

A) Documentazione relativa agli investimenti

- IN OGNI CASO:

A.1) **L'Allegato 5A ed eventualmente fossero necessari lo/gli Allegato/i A), Allegato/i B, Allegato/i C, Allegato/i D** relativi ai rispettivi punti **B6)1, B6)2, B6)3, B6)4**.

- INOLTRE,

Per gli acquisti diretti:

A.2.1) fotocopia delle fatture e delle dichiarazioni liberatorie di cui all'elenco del precedente punto A.1) ovvero delle fatture quietanzate;

Per gli acquisti ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini") - "pro-soluto":

A.2.2) elenco redatto in modo conforme allo schema di cui all'allegato **5B**, con l'indicazione del numero, data e importo degli effetti emessi nonché di quelli pagati con l'evidenza della relativa quota capitale;

A.2.3) fotocopia delle fatture di acquisto e degli effetti pagati (fronte-retro);

A.2.4) dichiarazione liberatoria del fornitore con l'indicazione degli estremi del contratto di compravendita del bene/i.



Per le acquisizioni in locazione finanziaria:

- A.3.2) elenco redatto in modo conforme allo schema di cui all'allegato 5C, con l'indicazione del numero, data e importo delle fatture pagate per canoni con l'evidenza della relativa quota capitale;
- A.3.3) fotocopia delle fatture di acquisto da parte della società di locazione finanziaria e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, o di un procuratore, della società stessa, resa ai sensi degli art.47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, da cui risulti:
- che i beni oggetto del contratto stipulato con l'impresa utilizzatrice sono stati interamente fatturati dal fornitore alla società locatrice;
 - che dal pagamento dei beni sono esclusi il valore di eventuali beni dati in permuta o pagamenti in compensazione;
 - che le fatture di vendita (*che devono corrispondere a quelle dell'elenco allegato di cui allo schema 5A*) sono state interamente pagate da parte della ditta locatrice. La dichiarazione della società di locazione finanziaria dovrà fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonché, alle generalità dell'impresa utilizzatrice;
- A.3.4) fotocopia delle fatture, con relative quietanze, emesse dalla società di locazione finanziaria per i canoni già pagati dal locatario.

Per gli acquisti con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.):

- A.4.2) fotocopia delle fatture e delle dichiarazioni liberatorie di cui all'elenco del precedente punto A.1) ovvero delle fatture quietanzate;

B) Documentazione ai fini dell'ottenimento della certificazione antimafia

Nei casi prescritti, l'impresa dovrà richiedere il rilascio della certificazione antimafia secondo le modalità di cui alla vigente normativa.

C) Altra eventuale documentazione.

- Nei casi di variazione dei beni/servizi tra quelli indicati nella dichiarazione-domanda di prenotazione e quelli risultanti dalla dichiarazione-domanda di fruizione, deve essere allegata perizia giurata asseverata rilasciata da professionista competente nella materia iscritto ad albo professionale ed estraneo all'azienda richiedente, secondo lo schema allegato alla circolare attuativa.
- Nel caso in cui fosse variata la denominazione sociale dell'impresa richiedente, ovvero la sua forma giuridica, o vi siano state altre variazioni quali fusioni, scorpori etc., rispetto agli elementi dichiarati in sede di prenotazione, l'impresa stessa dovrà fornire copia della documentazione di supporto (Certificato camerale aggiornato, delibera assembleare o atto notarile, riguardante la variazione intervenuta).


NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 5A

(a) Inserire il N. Progr. **attribuito al bene/servizio in sede di domanda di prenotazione** (vedasi tabelle **B6**).
Se trattasi di **bene sostitutivo** occorre ugualmente indicare il **N. Progr. assegnato con la domanda di prenotazione al bene sostituito**.

(b) Per le acquisizioni in locazione finanziaria il "Fornitore" è da riferirsi a quello della società di leasing.



- (c) L'importo, sempre al netto di oneri e commissioni, deve corrispondere a quello indicato in fattura per gli acquisti in euro. Per gli acquisti in valuta estera, deve essere determinato sulla base del cambio applicato nei giorni in cui sono effettuati i pagamenti.
- (d) Per i **beni materiali** riportare la matricola apposta dal costruttore, rilevabile dalla apposita targhetta applicata sul bene. In mancanza, indicare il numero di registrazione della presa in carico dell'utilizzatore o altro mezzo idoneo alla univoca individuazione. Per i **beni immateriali** indicare gli estremi (data e numero) del verbale di "consegna" ovvero della bolla, che devono essere altresì indicati per tutti i casi in cui tali dati siano disponibili.
- (e) Indicare: **AD** - per gli acquisti diretti; **SAB** - per le acquisizioni ai sensi della l. 1329/65 ("Sabatini") – pro-soluto; **LEA** - per le acquisizioni in locazione finanziaria; **1523** - per gli acquisti ai sensi dell'art. 1523 del codice civile.
- (f) Tale indicazione è necessaria soltanto per le acquisizioni "Sabatini" e/o leasing. Indicare i riferimenti ai numeri ordinali delle elencazioni dei pagamenti effettuati, di cui agli schemi 5B e/o 5C, relativi alla corrispondente voce di investimento (esempio: qualora trattasi di bene acquisito in locazione finanziaria, ed i canoni già pagati, sulla base di dodici fatturazioni, sono stati pertanto elencati nell'allegato 5C, contraddistinti con numero ordinale da 1 a 12, il riferimento da riportare in questa casella risulta: **1 - 12**) -



Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1

Si prega di compilare il modulo specificando le informazioni richieste.

Parte I

Riferimento dell'aiuto	<i>(da completare a cura della Commissione)</i>	
Stato membro	ITALIA	
Numero di riferimento dello Stato membro	IT	
Regione	Denominazione della regione (NUTS¹) IT C2 – IT G1	Status dell'aiuto a finalità regionale² Si
Autorità che concede l'aiuto	Denominazione	Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione economica Direzione Generale per il sostegno alle attività imprenditoriali
	Indirizzo	Via Del Giorgione, 2/b – 00147 Roma
	Pagina Web	http://www.sviluppoeconomico.gov.it
Titolo della misura di aiuto	Agevolazioni previste dall'art. 8 – comma 2 – della legge 7 agosto 1997, n. 266	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)	Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18/09/2009 Supplemento ordinario G.U. n.265 del 13 novembre 2009	
Link Web al testo integrale della misura di aiuto	http://www.sviluppoeconomico.gov.it http://www.incentivi.mcc.it/incentivi_regionali/sicilia/legge_266_bando_11/266_bando_11.html http://www.incentivi.mcc.it/incentivi_regionali/valle_d_aosta/legge_266_bando_11/266_bando_11.html	
Tipo di misura	Regime	Si
	Aiuto ad hoc	Denominazione del beneficiario
Modifica di una misura di aiuto esistente		Numero di aiuto della Commissione
	Proroga	
	Modifica	
Durata³	Regime	dal 18/09/2009 al 31/12/2013
Data di concessione⁴	Aiuto ad hoc	gg/mm/aa

¹ NUTS - Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

² Articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato; articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, zone miste, zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

³ Periodo durante il quale l'autorità erogatrice si può impegnare a concedere l'aiuto.

⁴ Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.



Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	Si	
	Limitato a settori specifici – Specificare ai sensi della NACE Rev. 2⁵.		
Tipo di beneficiario	PMI	Si	
	Grande impresa		
Dotazione di bilancio	Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime⁶	milioni di euro 21.000.000,00	
	Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa⁷	milioni di ... (valuta nazionale)	
	Per le garanzie⁸	milioni di ... (valuta nazionale)	
Strumento di aiuto (articolo 5)			
	Sovvenzione	Si – sotto forma di credito d'imposta	
	Contributi in conto interessi		
	Prestito		
	Garanzia/ Riferimento alla decisione della Commissione⁹		
	Misura fiscale		
	Capitale di rischio		
	Anticipi rimborsabili		
	Altro (specificare)		
Se cofinanziato da fondi comunitari	Riferimento/i:	Importo del finanziamento comunitario	milioni di ... (valuta nazionale)

⁵ NACE Rev.2 - Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

⁶ Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista ai sensi del regime o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

⁷ Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/del minor gettito fiscale.

⁸ Per le garanzie indicare l'importo (massimo) del credito garantito.

⁹ Se applicabile, riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento.



Parte II

Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto

Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ¹⁰ (art. 13)	<i>Regime</i>	PI 50% ESL MI 40% ESL	
	<i>Aiuto ad hoc (art. 13, par. 1)</i>	...%	
Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione (art. 14)		...%	
Aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI (art. 15)			
Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile (art. 16)		...%	
Aiuti per la tutela dell'ambiente (artt. 17-25)	Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (art. 18) Fornire un riferimento specifico alla norma pertinente	...%	
	Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (art. 19)	...%	
	Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore (art. 20)	...%	
	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (art. 21)	...%	

¹⁰ In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità di aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc.



	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento (art. 22)		...%	
	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 23)		...%	
	Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (art. 24)		...%	
	Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali (art. 25)		... valuta nazionale	
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere (artt. 26-27)	Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 26)		...%	
	Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (art. 27)		...%	
Aiuti sotto forma di capitale di rischio (art. 28-29)			... valuta nazionale	
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 30-37)	Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 31)	Ricerca fondamentale (art. 31, par. 2, lettera a))	...%	
		Ricerca industriale (art. 31, par. 2, lettera b))	...%	
		Sviluppo sperimentale (art. 31, par. 2, lettera c))	...%	
	Aiuti per studi di fattibilità tecnica (art. 32)		...%	
	Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (art. 33)		...%	
	Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca (art. 34)		...%	
	Aiuti a nuove imprese innovative (art. 35)		... valuta nazionale	
	Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (art. 36)		... valuta nazionale	
	Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (art. 37)		... valuta nazionale	
	Aiuti alla formazione (artt. 38-39)	Formazione specifica (art. 38, par. 1)		...%
Formazione generale (art. 38, par. 2)		...%		



Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili (artt. 40-42)	Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (art. 40)	...%	
	Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali (art. 41)	...%	
	Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili (art. 42)	...%	

11A03090

DECRETO 16 febbraio 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo celebrativo della Giornata internazionale della donna, nel valore di euro 0,75.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in qualità di Autorità di Regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure ammi-

nistrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 27 gennaio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n 7174 del 7 febbraio 2011;



Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo della Giornata internazionale della donna, nel valore di € 0,75.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: cinque; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 37,50».

La vignetta raffigura tre volti femminili allineati che rappresentano somaticamente la donna caucasica, asiatica e africana; a destra, all'interno della parola «donna», è rappresentato un globo terrestre integrato con il simbolo biologico femminile. Completano il francobollo la legenda «GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2011

*Il direttore generale
per la regolamentazione
del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
PROSPERI

11A03183

DECRETO 16 febbraio 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo commemorativo di Antonio Fogazzaro, nel centenario della morte, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nor-

me generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;



Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 20 gennaio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 7172 del 7 febbraio 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo commemorativo di Antonio Fogazzaro, nel centenario della morte, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: cinque; bozzettista: Cristina Brusciaglia; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, in primo piano a destra, un ritratto di Antonio Fogazzaro affiancato ad un libro aperto; sullo sfondo è visibile uno scorcio di Villa Fogazzaro Roi affacciata sulla sponda italiana del lago di Lugano, in località Oria in Valsolda, dimora ottocentesca dove il poeta trascorse lunghi periodi della sua vita e trasse ispirazione per i suoi romanzi e le sue poesie. Completano il francobollo la leggenda «ANTONIO FOGAZZARO 1842-1911», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2011

*Il direttore generale
per la regolamentazione
del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
PROSPERI

11A03184

DECRETO 18 febbraio 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo celebrativo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicato al 150° anniversario della Proclamazione del Regno (foglietto), nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti



centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in fase di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 27 gennaio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 8258 del 11 febbraio 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicato al 150° anniversario della Proclamazione del Regno (foglietto), nel valore di € 0,60.

La vignetta raffigura, rispettivamente a sinistra e a destra, le facciate di Palazzo Montecitorio di Roma, realizzato nel XVII secolo da Gian Lorenzo Bernini, attuale sede del Parlamento italiano, e di Palazzo Carignano di Torino, opera del XVII secolo di Guarino Guarini e sede del primo Parlamento italiano. Completano il francobollo la leggenda «150° PROCLAMAZIONE DEL REGNO D'ITALIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il francobollo è inserito in un riquadro perforato posto al centro del foglietto; fuori dal riquadro proseguono le prospettive dei due palazzi storici raffigurati nel francobollo. Nel foglietto sono rappresentati alcuni particolari dell'interno dell'aula parlamentare di Montecitorio: in alto, un dettaglio dell'opera pittorica «Il fregio per la Camera dei Deputati» dedicato alla storia del popolo italiano di Giulio Aristide Sartorio e, in basso, una prospettiva dei banchi ad emiciclo, in stile liberty progettati da Ernesto Basile. In alto a destra e in basso a sinistra, sono riprodotti rispettivamente i loghi delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e di Poste Italiane.

Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l'intero foglietto; formato carta e formato stampa del francobollo: mm 40 x 30; dentellatura: 13 x 13¼; formato del foglietto: cm. 8 x 6; colori: sei; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: due milioni di esemplari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

*Il direttore generale
per la regolamentazione del
settore postale
del Dipartimento per le
Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo
economico
FIorentino*

*Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI*

11A03182

DECRETO 21 febbraio 2011.

Autorizzazione alla «Aisico S.r.l.», in Roma a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la richiesta della società «Aisico S.r.l.», con sede legale in viale Bruno Buozzi n. 47 - 00197 Roma, di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE;

Considerato che la richiesta concerne solo i requisiti di cui all'art. 9, punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;



Decreta:

Art. 1.

1. La società «Aisico S.r.l.», con sede legale in viale Bruno Buozzi n. 47 - 00197 Roma, è autorizzata a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE, per i prodotti da costruzione di cui alle norme armonizzate sotto riportate con i relativi requisiti e sistemi di attestazione:

Prodotto	Norma di prodotto	Mandato CEN	Sistema di Attestazione	Requisiti abilitati
Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale — Parte 1: Segnali permanenti	EN 12899-1:2007	M/111	1	4
Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale — Parte 2: Delineatori di ostacolo transilluminati (TTB)	EN 12899-2:2007	M/111	1	4
Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale — Parte 3: Delineatori di margine e dispositivi rifrangenti	EN 12899-3:2007	M/111	1	4

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di valutazione della conformità dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'organismo notificato con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'organismo notificato e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'organismo notificato invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV, via Sallustiana n. 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'organismo notificato invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tem-

pestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A03395



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2011.


Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Rasilez HCT» (aliskiren/idroclorotiazide) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C 2089/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale RASILEZ HCT (aliskiren/idroclorotiazide) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 16/01/2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

- EU/1/08/491/001 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 7 compresse
- EU/1/08/491/002 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 14 compresse
- EU/1/08/491/003 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 28 compresse
- EU/1/08/491/004 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 30 compresse
- EU/1/08/491/005 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 50 compresse
- EU/1/08/491/006 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 56 compresse
- EU/1/08/491/007 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 90 compresse (confezione multipla)
- EU/1/08/491/008 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 98 compresse (confezione multipla)
- EU/1/08/491/009 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 280 compresse (confezione multipla)
- EU/1/08/491/010 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 7 compresse
- EU/1/08/491/011 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 14 compresse
- EU/1/08/491/012 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 28 compresse
- EU/1/08/491/013 “150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 30 compresse



EU/1/08/491/014 "150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 50 compresse
EU/1/08/491/015 "150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 56 compresse
EU/1/08/491/016 "150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 56X1 compresse
EU/1/08/491/017 "150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 90 compresse
EU/1/08/491/018 "150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 98 compresse
EU/1/08/491/019 "150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 98X1 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/020 "150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 280 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/021 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 7 compresse
EU/1/08/491/022 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 14 compresse
EU/1/08/491/023 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 28 compresse
EU/1/08/491/024 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 30 compresse
EU/1/08/491/025 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 50 compresse
EU/1/08/491/026 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 56 compresse
EU/1/08/491/027 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 90 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/028 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 98 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/029 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 280 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/030 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 7 compresse
EU/1/08/491/031 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 14 compresse
EU/1/08/491/032 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 28 compresse
EU/1/08/491/033 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 30 compresse
EU/1/08/491/034 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 50 compresse
EU/1/08/491/035 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 56 compresse
EU/1/08/491/036 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 56x1 compresse



EU/1/08/491/037 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 90 compresse
EU/1/08/491/038 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 98 compresse
EU/1/08/491/039 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 98x1 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/040 "150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 280 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/041 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 7 compresse
EU/1/08/491/042 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 14 compresse
EU/1/08/491/043 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 28 compresse
EU/1/08/491/044 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 30 compresse
EU/1/08/491/045 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 50 compresse
EU/1/08/491/046 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 56 compresse
EU/1/08/491/047 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 90 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/048 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 98 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/049 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 280 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/050 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 7 compresse
EU/1/08/491/051 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 14 compresse
EU/1/08/491/052 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 28 compresse
EU/1/08/491/053 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 30 compresse
EU/1/08/491/054 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 50 compresse
EU/1/08/491/055 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 56 compresse
EU/1/08/491/056 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 56x1 compresse
EU/1/08/491/057 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 90 compresse
EU/1/08/491/058 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 98 compresse
EU/1/08/491/059 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 98x1 compresse (confezione multipla)



EU/1/08/491/060 "300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 280 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/061 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 7 compresse
EU/1/08/491/062 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 14 compresse
EU/1/08/491/063 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 28 compresse
EU/1/08/491/064 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 30 compresse
EU/1/08/491/065 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 50 compresse
EU/1/08/491/066 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 56 compresse
EU/1/08/491/067 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 90 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/068 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 98 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/069 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 280 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/070 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 7 compresse
EU/1/08/491/071 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 14 compresse
EU/1/08/491/072 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 28 compresse
EU/1/08/491/073 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 30 compresse
EU/1/08/491/074 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 50 compresse
EU/1/08/491/075 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 56 compresse
EU/1/08/491/076 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 56x1 compresse
EU/1/08/491/077 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 90 compresse
EU/1/08/491/078 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 98 compresse
EU/1/08/491/079 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 98x1 compresse (confezione multipla)
EU/1/08/491/080 "300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)" 280 compresse (confezione multipla)

Titolare A.I.C.:

NOVARTIS EUROPHARM LTD



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

VISTO l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

VISTO il Regolamento n. 726/2004/CE;



VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

VISTA la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

VISTO il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica nella seduta del 23/02/2010;

VISTO il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 13/12/2010;

VISTA la deliberazione n 1 del 27 gennaio 2011 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

CONSIDERATO che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

DETERMINA

ART. 1

(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale RASILEZ HCT (aliskiren/idroclorotiazide) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione


“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 7 compresse
AIC N. 039001019/E (in base 10) 1566XV (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 14 compresse
AIC N. 039001021/E (in base 10) 1566XX (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 28 compresse
AIC N. 039001033/E (in base 10) 1566Y9 (in base 32)



Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 30
compresse

AIC N. 039001045/E (in base 10) 1566YP (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 50
compresse

AIC N. 039001058/E (in base 10) 1566Z2 (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 56
compresse

AIC N. 039001060/E (in base 10) 1566Z4 (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 90
compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001072/E (in base 10) 1566ZJ (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 98
compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001084/E (in base 10) 1566ZW (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 280
compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001096/E (in base 10) 156708 (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 7
compresse

AIC N. 039001108/E (in base 10) 15670N (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 14
compresse

AIC N. 039001110/E (in base 10) 15670Q (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 28
compresse

AIC N. 039001122/E (in base 10) 156712 (in base 32)



Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 30 compresse

AIC N. 039001134/E (in base 10) 15671G (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 50 compresse

AIC N. 039001146/E (in base 10) 15671U (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 56 compresse

AIC N. 039001159/E (in base 10) 156727 (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 56X1 compresse

AIC N. 039001161/E (in base 10) 156729 (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 90 compresse

AIC N. 039001173/E (in base 10) 15672P (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 98 compresse

AIC N. 039001185/E (in base 10) 156731 (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 98X1 compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001197/E (in base 10) 15673F (in base 32)

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 280 compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001209/E (in base 10) 15673T (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 7 compresse

AIC N. 039001211/E (in base 10) 15673V (in base 32)



Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 14 compresse
AIC N. 039001223/E (in base 10) 156747 (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 28 compresse
AIC N. 039001235/E (in base 10) 15674M (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 30 compresse
AIC N. 039001247E (in base 10) 15674Z (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 50 compresse
AIC N. 039001250/E (in base 10) 156752 (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 56 compresse
AIC N. 039001262/E (in base 10) 15675G (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 90 compresse (confezione multipla)
AIC N. 039001274/E (in base 10) 15675U (in base 32)

Confezione


“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 98 compresse (confezione multipla)
AIC N. 039001286/E (in base 10) 156766 (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 280 compresse (confezione multipla)
AIC N. 039001298/E (in base 10) 15676L (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 7 compresse
AIC N. 039001300/E (in base 10) 15676N (in base 32)



Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 14
compresse
AIC N. 039001312/E (in base 10) 156770 (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 28
compresse
AIC N. 039001324/E (in base 10) 15677D (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 30
compresse
AIC N. 039001336/E (in base 10) 15677S (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 50
compresse
AIC N. 039001348/E (in base 10) 156784 (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 56
compresse
AIC N. 039001351/E (in base 10) 156787 (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 56x1
compresse
AIC N. 039001363/E (in base 10) 15678M (in base 32)

Confezione


“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 90
compresse
AIC N. 039001375/E (in base 10) 15678Z (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 98
compresse
AIC N. 039001387/E (in base 10) 15679C (in base 32)

Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 98x1
compresse (confezione multipla)
AIC N. 039001399/E (in base 10) 15679R (in base 32)



Confezione

“150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 280
compresse (confezione multipla)
AIC N. 039001401/E (in base 10) 15679T (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 7
compresse
AIC N. 039001413/E (in base 10) 1567B5 (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 14
compresse
AIC N. 039001425/E (in base 10) 1567BK (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 28
compresse
AIC N. 039001437/E (in base 10) 1567BX (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 30
compresse
AIC N. 039001449/E (in base 10) 1567C9 (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 50
compresse
AIC N. 039001452/E (in base 10) 1567CD (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 56
compresse
AIC N. 039001464/E (in base 10) 1567CS (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 90
compresse (confezione multipla)
AIC N. 039001476/E (in base 10) 1567D4 (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 98
compresse (confezione multipla)
AIC N. 039001488/E (in base 10) 1567DJ (in base 32)



Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 280
compresse (confezione multipla)
AIC N. 039001490/E (in base 10) 1567DL (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 7
compresse
AIC N. 039001502/E (in base 10) 1567DY (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 14
compresse
AIC N. 039001514/E (in base 10) 1567FB (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 28
compresse
AIC N. 039001526/E (in base 10) 1567FQ (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 30
compresse
AIC N. 039001538/E (in base 10) 1567G2 (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 50
compresse
AIC N. 039001540/E (in base 10) 1567G4 (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 56
compresse
AIC N. 039001553/E (in base 10) 1567GK (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 56x1
compresse
AIC N. 039001565/E (in base 10) 1567GX (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 90
compresse
AIC N. 039001577/E (in base 10) 1567H9 (in base 32)



Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 98 compresse

AIC N. 039001589/E (in base 10) 1567HP (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 98x1 compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001591/E (in base 10) 1567HR (in base 32)

Confezione

“300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 280 compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001603/E (in base 10) 1567J3 (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 7 compresse

AIC N. 039001615E (in base 10) 1567JH (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 14 compresse

AIC N. 039001627/E (in base 10) 1567JV (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 28 compresse

AIC N. 039001639/E (in base 10) 1567K7 (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 30 compresse

AIC N. 039001641/E (in base 10) 1567K9 (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 50 compresse

AIC N. 039001654/E (in base 10) 1567KQ (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 56 compresse

AIC N. 039001666/E (in base 10) 1567L2 (in base 32)



Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 90
compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001678/E (in base 10) 1567LG (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 98
compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001680/E (in base 10) 1567LJ (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 280
compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001692/E (in base 10) 1567LW (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 7
compresse

AIC N. 039001704/E (in base 10) 1567M8 (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 14
compresse

AIC N. 039001716/E (in base 10) 1567MN (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 28
compresse

AIC N. 039001728/E (in base 10) 1567N0 (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 30
compresse

AIC N. 039001730/E (in base 10) 1567N2 (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 50
compresse

AIC N. 039001742/E (in base 10) 1567NG (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 56
compresse

AIC N. 039001755/E (in base 10) 1567NV (in base 32)



Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 56x1 compresse

AIC N. 039001767/E (in base 10) 1567P7 (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 90 compresse

AIC N. 039001779/E (in base 10) 1567PM (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 98 compresse

AIC N. 039001781/E (in base 10) 1567PP (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 98x1 compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001793/E (in base 10) 1567Q1 (in base 32)

Confezione

“300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PCTFE/PVC)” 280 compresse (confezione multipla)

AIC N. 039001805/E (in base 10) 1567QF (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti. Rasilez HCT è indicato nei pazienti nei quali la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con aliskiren o idroclorotiazide in monoterapia. Rasilez HCT è indicato come terapia sostitutiva nei pazienti adeguatamente controllati con aliskiren e idroclorotiazide, somministrati in concomitanza, allo stesso dosaggio dell'associazione.

ART.2**(classificazione ai fini della rimborsabilità)**

La specialità medicinale RASILEZ HCT (aliskiren/idroclorotiazide) è classificata come segue:

Confezione

“150 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)” 28 compresse

AIC N. 039001033/E (in base 10) 1566Y9 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 19,56



Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 32,28

Confezione

"150 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 28 compresse

AIC N. 039001235/E (in base 10) 15674M (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€19,56

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 32,28

Confezione

"300 mg/12,5 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 28 compresse

AIC N. 039001437/E (in base 10) 1567BX (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 23,47

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 38,74

Confezione

"300 mg/25 mg – compressa rivestita con film –uso orale – blister (PA/AL/PVC)" 28 compresse

AIC N. 039001639/E (in base 10) 1567K7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 23,47

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 38,74

Validità del contratto:

12 mesi

Tetto di spesa complessivo sulla monoterapia e sull'associazione con HCT di 8 milioni di euro sul prezzo ex factory per il primo anno.

I prezzi si considerano al lordo delle riduzioni di legge



ART. 3
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RASILEZ HCT (aliskiren/idroclorotiazide) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

ART. 4
(farmacovigilanza)

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

ART. 5
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A03194

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO ALTO ADIGE**

DECRETO 21 febbraio 2011.

Scioglimento della «La Fiaccola soc. coop.», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE

ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE,
FINANZE E BILANCIO

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti;

L'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento per atto dell'autorità;

La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;


Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono lo scioglimento per atto dell'autorità (scioglimento coatto);

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5;

La giunta provinciale con deliberazione dd. 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal presidente della Provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia;

La cooperativa «La Fiaccola», con sede a Bolzano, via Galilei, 2/E, costituita il 1° ottobre 2002 non ha provveduto a depositare i bilanci d'esercizio negli ultimi tre anni;

Nel corso della revisione straordinaria, eseguita dal dott. Gianluca Borghetti, per conto di Confcooperative Bolzano, ed ultimata il 28 giugno 2010, sono emerse gravi irregolarità nonchè ritardi nella contribuzione previdenziale;



L'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera prot. n. 71.08/48569 del 28 gennaio 2011 comunicato alla cooperativa sopra indicata l'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione;

Sussistono le sopra citate gravi irregolarità che consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

La sopra citata cooperativa ha un notevole indebitamento anche tributario e pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

e decreta:

1) Di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «La Fiaccola», con sede a Bolzano, via Galilei, 2/E (P.I.

02330520210) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, con nomina del commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Bruna Micheletto, con ufficio a Bolzano in piazzetta della Mostra, 2.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione.

Bolzano, 21 febbraio 2011

L'assessore: BIZZO

11A03343

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela di medicinali per uso umano «Cerazet».

Estratto determinazione V&A PC IP n. 506 del 16 febbraio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZET 75 mcg comprimidos recubiertos con película 3X28 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 62285 CN 656964-1, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: CERAZET 28 compresse rivestite in blister.

Codice A.I.C.: 038676021 (in base 10) 14W9KP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: desogestrel 75 microgrammi

eccipienti: silice colloidale anidro, alfa-tocoferolo, lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, acido stearico, promellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171), talco.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT s.r.l., via Luigi Galvani 1, 20040 Burago Molgora (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CERAZET 28 compresse rivestite in blister

Codice A.I.C.: 038676021

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CERAZET 28 compresse rivestite in blister

Codice A.I.C.: 038676021 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03187

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Nicorette».

Estratto determinazione V&A PC IP n. 507 del 16 febbraio 2011


È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NICORETTE chewable tablet 2 mg/Tab 105 Tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 8552/06-02-2007, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Nicorette» 2 mg gomme da masticare medicate - 105 gomme; codice A.I.C. n. 040021014 (in base 10), 165C0Q (in base 32); forma farmaceutica: gomme medicate.

Composizione: una gomma contiene:

principio attivo: 10 mg di complesso di resina nicotinicamente il 20% di nicotina corrispondente a 2 mg di nicotina;



eccipienti: sorbitolo soluzione al 70%, sorbitolo polvere, sodio bicarbonato, sodio carbonato anidro, gomma base, aroma di avena, aroma per fumatori, glicerolo.

Indicazioni terapeutiche: «Nicorette» è un trattamento per la disassuefazione dal tabagismo.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT S.r.l., via Luigi Galvani n. 1 - 20040 Burago Molgora (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «Nicorette» 2 mg gomme da masticare medicate - 105 gomme; codice A.I.C. n. 040021014; classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: «Nicorette» 2 mg gomme da masticare medicate - 105 gomme; codice A.I.C. n. 040021014 OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03188

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Fedra (Meliane)».

Estratto determinazione V&A PC IP n. 508 del 16 febbraio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MELIANE 3x21 tab dal Belgio con numero di autorizzazione BE 174124, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione FEDRA e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l., piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: «Fedra» 0,075 mg + 0,02 compresse rivestite - 21 compresse; codice A.I.C. n. 040687016 (in base 10), 167PF8 (in base 32); forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: gestodene mg 0,075, etinilestradiolo 0,02 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, talco, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6.000; calcio carbonato, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera E).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Depo - Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C., via Morandi n. 28 - Saronno (Varese); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «Fedra» 0,075 mg + 0,02 compresse rivestite - 21 compresse; codice A.I.C. n. 040687016; classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione «Fedra» 0,075 mg + 0,02 compresse rivestite - 21 compresse; codice A.I.C. n. 040687016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03189

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gembin»

Estratto determinazione n. 2080/2011 del 23 febbraio 2011

Medicinale: GEMBIN.

Titolare A.I.C.: Actavis Italy S.p.a., via L. Pasteur n. 10 - 20014 Nerviano (Milano).

Confezioni:

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml, A.I.C. n. 040237012/M (in base 10), 16CXYN (in base 32);

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml, A.I.C. n. 040237024/M (in base 10), 16CXZ0 (in base 32);

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml, A.I.C. n. 040237036/M (in base 10), 16CXZD (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

ogni ml di concentrato per soluzione per infusione contiene: principio attivo: 40 mg di gemcitabina (come gemcitabina cloridrato);

ogni flaconcino da 5 ml contiene 200 mg di gemcitabina (come gemcitabina cloridrato);

ogni flaconcino da 25 ml contiene 1 g di gemcitabina (come gemcitabina cloridrato);

ogni flaconcino da 50 ml contiene 2 g di gemcitabina (come gemcitabina cloridrato);

eccipienti: disodio fosfato anidro, sodio idrossido, acido cloridrico, etanolo anidro, acqua per soluzioni iniettabili.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio lotti:

S.C. Sindan-Pharma S.r.l. 11 Ion Mihalace Blvd, 011171 Bucharest - Romania;

Actavis Italy S.p.a., via L. Pasteur n. 10 - 20014 Nerviano (Milano).

Indicazioni terapeutiche:


gemcitabina in associazione con cisplatino è indicata per il trattamento del carcinoma della vescica localmente avanzato o metastatico;

gemcitabina è indicata per il trattamento dell'adenocarcinoma del pancreas localmente avanzato o metastatico;

gemcitabina in associazione con cisplatino è indicata per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico (NSCLC). La monoterapia con gemcitabina può essere presa in considerazione per pazienti anziani o per quelli con performance status 2;

gemcitabina in associazione con il carboplatino è indicata per il trattamento di pazienti con carcinoma dell'ovaio localmente avanzato o metastatico, di pazienti con recidiva della malattia dopo un intervallo libero da recidiva di sei mesi dopo terapia di prima linea a base di platino;

gemcitabina in associazione con paclitaxel è indicata per il trattamento di pazienti con carcinoma della mammella inoperabile, localmente avanzato o metastatico che presentano una recidiva a seguito di chemioterapia adiuvante/neoadiuvante. Il precedente trattamento chemioterapico dovrebbe aver compreso un'antraciclina, se non clinicamente controindicata.



Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml, A.I.C. n. 040237012/M (in base 10), 16CXYN (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,20; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 23,43;

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml, A.I.C. n. 040237024/M (in base 10), 16CXZ0 (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 68,41; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 112,91;

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml, A.I.C. n. 040237036/M (in base 10), 16CXZD (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 136,82; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 225,81.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gemin» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03191

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Sandoz GmbH»

Estratto determinazione n. 2079/2011 del 23 febbraio 2011

Medicinale: CEFTRIAXONE SANDOZ GMBH.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH - Biochemiestrasse, 10 - 6250 Kundl (Austria).

Confezioni:

0,25 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 039062296/M (in base 10) 1582SS (in base 32);

0,25 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 fiale solventi da 5 ml - A.I.C. n. 039062308/M (in base 10) 1582T4 (in base 32);

0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 fiale solventi da 5 ml - A.I.C. n. 039062310/M (in base 10) 1582T6 (in base 32);

0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 039062322/M (in base 10) 1582TL (in base 32);

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 039062334/M (in base 10) 1582TY (in base 32);

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente da 5 ml - A.I.C. n. 039062346/M (in base 10) 1582UB (in base 32);

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 039062359/M (in base 10) 1582UR (in base 32).

Forma farmaceutica:

iniezione i.m.: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

iniezione e.v./infusione: polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione.

Composizione:

principio attivo:

CEFTRIAXONE SANDOZ GmbH 0,25 g polvere e solvente per soluzione iniettabile i.m.;

1 flaconcino contiene: ceftriaxone (come disodico 3,5 idrato) 0,25 g;

1 fiala contiene: una soluzione di lidocaina cloridrato 1% (20 mg/2 ml) come solvente in una fiala da 5 ml;

CEFTRIAXONE SANDOZ GmbH 0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile i.m.;

1 flaconcino contiene: ceftriaxone (come disodico 3,5 idrato) 0,5 g;

1 fiala contiene: una soluzione di lidocaina cloridrato 1% (20 mg/2 ml) come solvente in una fiala da 5 ml;

CEFTRIAXONE SANDOZ GmbH 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile i.m.;

1 flaconcino contiene: ceftriaxone (come disodico 3,5 idrato) 1 g;

1 fiala contiene: una soluzione di lidocaina cloridrato 1% (35 mg/3,5 ml) come solvente in una fiala da 5 ml;

CEFTRIAXONE SANDOZ GmbH 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile e.v./infusione;

1 flaconcino contiene: ceftriaxone (come disodico 3,5 idrato) 1 g;

1 fiala contiene: 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili come solvente;

eccipienti:

polvere: nessuno;

solvente i.m.: lidocaina cloridrato, acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrogeno carbonato;


solvente e.v.: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti: Sandoz GmbH Biochemiestrasse-10 6250 Kundl Austria.

Produzione e confezionamento primario (valido per tutte le confezioni ad esclusione della confezione da 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione): Solupharm GmbH - Industriestrasse 3 - 34212 Melsungen - Germania.

Confezionamento secondario: Famar S.A. Plant D', 48th Klm. National Road Athens.Lamia - 190 11 Avlonas - Attiki - Grecia.

Indicazioni terapeutiche: ceftriaxone è indicato per l'utilizzo contro infezioni gravi, quando è stato accertato o è probabile che queste siano dovute a microrganismi sensibili a ceftriaxone che richiedano un trattamento parenterale (vedere paragrafo 5.1):



meningite batterica (vedere paragrafo 4.2 raccomandazioni per il trattamento della *purpura fulminans*);

polmonite;

infezioni addominali: nella fattispecie peritoniti e infezioni delle vie biliari. Ceftriaxone deve essere usato in combinazione con un altro antibiotico che possa fornire copertura anaerobica;

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli;

infezioni delle ossa e delle articolazioni;

pazienti con manifestazioni tardive della malattia di Lyme (fase II e III);

gonorrea;

otite media in bambini e neonati (dopo il fallimento di altri trattamenti o in caso di impossibilità di eseguire un trattamento per via orale - vedere paragrafo 4.4 per ulteriori chiarimenti su queste restrizioni).

È necessario prendere in considerazione le linee guida locali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

0,25 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 039062296/M (in base 10) 1582SS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,22.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,28;

0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 039062322/M (in base 10) 1582TL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,00;

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 039062334/M (in base 10) 1582TY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,41.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,40;

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 039062359/M (in base 10) 1582UR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,24.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ceftriaxone Sandoz GmbH» è la seguente:

per le confezioni classe di rimborsabilità A: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni classe di rimborsabilità H: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03192

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Hexal AG»

Estratto determinazione n. 2078/2011 del 23 febbraio 2011

Medicinale: CEFTRIAXONE HEXAL AG.

Titolare A.I.C.: Hexal AG - Industriestrasse 25 - 83607 Holzkirchen (Germania).

Confezioni:

0,25 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 040211017/M (in base 10) 16C4L9 (in base 32);

0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 040211029/M (in base 10) 16C4LP (in base 32);

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 040211031/M (in base 10) 16C4LR (in base 32);

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 040211043/M (in base 10) 16C4M3 (in base 32);

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente da 10 ml - A.I.C. n. 040211056/M (in base 10) 16C4MJ (in base 32);

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione 30 flaconcini polvere + 30 fiale solvente da 10 ml - A.I.C. n. 040211068/M (in base 10) 16C4MW (in base 32).

Forma farmaceutica:

iniezione i.m.: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Iniezione e.v./infusione: polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione.

Composizione:

principio attivo:

CEFTRIAXONE Hexal AG 0,25 g polvere e solvente per soluzione iniettabile i.m.;

1 flaconcino contiene: ceftriaxone (come disodico 3,5 idrato) 0,25 g;

1 fiala contiene: una soluzione di lidocaina cloridrato 1% (20 mg/2 ml) come solvente in una fiala da 5 ml;

CEFTRIAXONE Hexal AG 0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile i.m.;



1 flaconcino contiene: ceftriaxone (come disodico 3,5 idrato) 0,5 g;

1 fiala contiene: una soluzione di lidocaina cloridrato 1% (20 mg/2 ml) come solvente in una fiala da 5 ml;

CEFTRIAXONE Hexal AG 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile i.m.;

1 flaconcino contiene: ceftriaxone (come disodico 3,5 idrato) 1 g;

1 fiala contiene: una soluzione di lidocaina cloridrato 1% (35 mg/3,5 ml) come solvente in una fiala da 5 ml;

CEFTRIAXONE Hexal AG 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile e.v./infusione;

1 flaconcino contiene: ceftriaxone (come disodico 3,5 idrato) 1 g;

1 fiala contiene: 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili come solvente;

eccipienti:

polvere: nessuno;

solvente i.m.: lidocaina cloridrato, acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrogeno carbonato;

solvente e.v.: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti: Sandoz GmbH Biochemiestrasse-10 6250 Kundl Austria.

Produzione e confezionamento primario (valido per tutte le confezioni ad esclusione della confezione da 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione): Solupharm GmbH - Industriestrasse 3 - 34212 Melsungen - Germania.

Confezionamento secondario: Famar S.A. Plant D', 48th Klm. National Road Athens.Lamia - 190 11 Avlonas - Attiki - Grecia.

Produzione principio attivo (ceftriaxone): Sandoz Industrial Products GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main Germania Sandoz GmbH - Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl Austria.

Produzione principio attivo (lidocaina cloridrato): Mohes Iberica SL Cesar Martinell I Brunet, 12/a, Poligono Industrial Rubi Sur, 08191 Rubi, Barcellona Spagna.

Indicazioni terapeutiche: ceftriaxone è indicato per l'utilizzo contro infezioni gravi, quando è stato accertato o è probabile che queste siano dovute a microrganismi sensibili a ceftriaxone che richiedano un trattamento parenterale (vedere paragrafo 5.1):

meningite batterica (vedere paragrafo 4.2 raccomandazioni per il trattamento della *purpura fulminans*);

polmonite;

infezioni addominali: nella fattispecie peritoniti e infezioni delle vie biliari. Ceftriaxone deve essere usato in combinazione con un altro antibiotico che possa fornire copertura anaerobica;

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli;

infezioni delle ossa e delle articolazioni;

pazienti con manifestazioni tardive della malattia di Lyme (fase II e III);

gonorrea;

otite media in bambini e neonati (dopo il fallimento di altri trattamenti o in caso di impossibilità di eseguire un trattamento per via orale - vedere paragrafo 4.4 per ulteriori chiarimenti su queste restrizioni).

È necessario prendere in considerazione le linee guida locali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

0,25 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 040211017/M (in base 10) 16C4L9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,22.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,28;

0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 040211029/M (in base 10) 16C4LP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,00;

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 040211031/M (in base 10) 16C4LR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,41.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,40;

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 040211043/M (in base 10) 16C4M3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,24.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ceftriaxone Hexal AG» è la seguente:

per le confezioni classe di rimborsabilità A: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni classe di rimborsabilità H: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03193



Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Physioneal»

Estratto determinazione V&A.PC/II/104 del 21 febbraio 2011

Specialità medicinale: PHYSIONEAL.

Titolare A.I.C.: Baxter S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/307/1-3/II/14.

Modifica apportata: è revocata, con decorrenza immediata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti confezioni:

034415378/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

034415380/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice+ luer connector;

034415392/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

034415404/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

034415416/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

034415428/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

034415430/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

034415442/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

034415455/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

036164465/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo;

034415467/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

034415479/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

034415481/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

036164489/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo;

034415493/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

036164503/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo;

034415505/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

034415517/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

036164527/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo;

034415529/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

034415531/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

036164541/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo;

034415543/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

034415556/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

036164566/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo;

034415568/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

034415570/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

036164580/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo;

034415582/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

034415594/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

036164604/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo;

034415606/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

034415618/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

034415620/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

036164628/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca doppia a due camere connettore lineo;

034415632/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

034415644/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

034415657/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;



034415669/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

034415671/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

034415683/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

034415695/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

034415707/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector

034415719/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

034415721/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03483

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zerinol Gola Menta».

Estratto determinazione V&A.PC/II/103 del 21 febbraio 2011

Specialità medicinale: ZERINOL GOLA MENTA.

Confezioni:

036088019/M - 8 pastiglie da 20 mg;

036088021/M - 10 pastiglie da 20 mg;

036088033/M - 16 pastiglie da 20 mg;

036088045/M - 20 pastiglie da 20 mg;

036088058/M - 24 pastiglie da 20 mg;

036088060/M - 30 pastiglie da 20 mg;

036088072/M - 32 pastiglie da 20 mg;

036088084/M - 40 pastiglie da 20 mg;

036088096/M - 48 pastiglie da 20 mg;

036088108/M - 50 pastiglie da 20 mg;

036088110/M - «20 mg pastiglie» 12 pastiglie in blister PP/AL;

036088122/M - «20 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister PP/AL;

036088134/M - «20 mg pastiglie» 36 pastiglie in blister PP/AL;

036088146/M - «20 mg pastiglie» 42 pastiglie in blister PP/AL;

036088159/M - «20 mg pastiglie» 8 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088161/M - «20 mg pastiglie» 10 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088173/M - «20 mg pastiglie» 12 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088185/M - «20 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088197/M - «20 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088209/M - «20 mg pastiglie» 20 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088211/M - «20 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088223/M - «20 mg pastiglie» 30 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088235/M - «20 mg pastiglie» 32 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088247/M - «20 mg pastiglie» 36 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088250/M - «20 mg pastiglie» 40 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088262/M - «20 mg pastiglie» 42 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088274/M - «20 mg pastiglie» 48 pastiglie in blister ALU/ALU;

036088286/M - «20 mg pastiglie» 50 pastiglie in blister ALU/ALU.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0104/001/II/023.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo (in linea con il CSP/CCDS proposto). Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03484



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili Baxter»

Estratto determinazione V&A.N n. 328 del 25 febbraio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BAXTER, anche nelle forme e confezioni: «20 sacche viaflo» 500 ml; «10 sacche viaflo» 1000 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Baxter S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma - codice fiscale 00492340583.

Confezioni:

«20 sacche viaflo» 500 ml - A.I.C. n. 030906453 (in base 10) 0XH62P (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Bieffe Medital S.A. stabilimento sito in Ctra de Biescas, Sabinanigo (Spagna);

Baxter SA stabilimento sito in Lessines - Belgio;

Baxter Healthcare SA stabilimento sito in Castlebar - Irlanda;

Baxter Healthcare LTD stabilimento sito in Thetford - Regno Unito.

Produttore del prodotto finito:

Bieffe Medital S.A. stabilimento sito in Ctra de Biescas, Sabinanigo (Spagna);

Baxter SA stabilimento sito in Lessines - Belgio;

Baxter Healthcare SA stabilimento sito in Castlebar - Irlanda;

Baxter Healthcare LTD stabilimento sito in Thetford - Regno Unito.

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml;

«10 sacche viaflo» 1000 ml - A.I.C. n. 030906465 (in base 10) 0XH631 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Bieffe Medital S.A. stabilimento sito in Ctra de Biescas, Sabinanigo (Spagna);

Baxter SA stabilimento sito in Lessines - Belgio;

Baxter Healthcare SA stabilimento sito in Castlebar - Irlanda;

Baxter Healthcare LTD stabilimento sito in Thetford - Regno Unito.

Produttore del prodotto finito:

Bieffe Medital S.A. stabilimento sito in Ctra de Biescas, Sabinanigo (Spagna);

Baxter SA stabilimento sito in Lessines - Belgio;

Baxter Healthcare SA stabilimento sito in Castlebar - Irlanda;

Baxter Healthcare LTD stabilimento sito in Thetford - Regno Unito.

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 030906453 - «20 sacche viaflo» 500 ml - classe: «C»;

A.I.C. n. 030906465 - «10 sacche viaflo» 1000 ml - classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 030906453 - «20 sacche viaflo» 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030906465 - «10 sacche viaflo» 1000 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clopixol»

Estratto determinazione V&A.N/n. 329 del 25 febbraio 2011

Medicinale: CLOPIXOL.

Titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fara, 35, 20100 - Milano - Codice Fiscale n. 11008200153.

Variazione A.I.C.: modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa al criterio di accettabilità utilizzato per l'identificazione del p.a. zuclopenthixol Decanoate nel prodotto finito, attraverso il metodo HPLC:

da: «il tempo di ritenzione del picco della soluzione campione non deve deviare più di 0.1 minuti dal tempo di ritenzione del picco ottenuto dallo standard Lu 08-008, misurati allo stesso momento.»

a: «I tempi di ritenzione delle soluzioni campione e standard sono in conformità.»


relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026890158 - «200 mg/ ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03486



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pharepa»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 327 del 25 febbraio 2011

Medicinale: PHAREPA.

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Appiani, 22, 20121 - Milano - Codice Fiscale n. 03670780158.

Variazione A.I.C.: B.III.2.b Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro - Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro.

Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'adeguamento delle specifiche del principio attivo EPARINA SODICA alla pertinente monografia della Ph. Eur. edizione corrente:

da	a
Eparina sodica Farmacopea europea, 6° edizione	Eparina sodica Farmacopea europea edizione corrente

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034692018 - «25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 5 ml

A.I.C. n. 034692020 - «25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale da 5 ml

A.I.C. n. 034692032 - «5000 UI/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale da 1 ml

A.I.C. n. 034692044 - «25000 UI/ 5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi da 5 ml

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 034692032 - «5000 UI/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale da 1 ml

varia in:

A.I.C. n. 034692032 - «5000 UI/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo ed endovenoso» 10 fiale da 1 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acutil Fosforo»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 405 del 28 febbraio 2011

Medicinale: ACUTIL FOSFORO.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, 00181 - Roma - Codice Fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del produttore di p.a. L-glutammina:

Ajinomoto Interamericana Industria e Commercio Ltda - Limeira - Sao Paulo - Brasile

con

Kyowa Hakko Kogyo CO., - Itd, Ube plant - 2578, Fujimagari, Ube Yamaguchi, Japan.

Si approva solo il processo di produzione denominato «1»: che include fermentazione e purificazione (entrambe eseguite presso il sito di UBE)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 018647014 - «compresse» 6 compresse

A.I.C. n. 018647026 - «compresse» 50 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03488

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Emowil»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 404 del 28 febbraio 2011


Medicinale: EMOWIL.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca - Codice Fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: modifica della procedura di prova del principio attivo/intermedio/materiale di partenza.

Modifica della procedura di prova del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:



È autorizzata la modifica relativa ad una procedura di prova approvata del prodotto finito con conseguente modifica della procedura di prova approvata dell'intermedio e del principio attivo, passando:

da:

determinazione dell'attività del fattore VIII su intermedi, bulk e prodotto finito

strumento utilizzato COAGULOMETRO ACL ADVANCE

a:

determinazione dell'attività del fattore VIII su intermedi, bulk e prodotto finito

strumento utilizzato COAGULOMETRO ACL TOP

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023308152 - «500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere 500 UI + 1 flacone solvente 10 ml + set infusione

A.I.C. n. 023308188 - «1000 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere 1000 UI + 1 flacone solvente 10 ml + set infusione

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03489

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tauxolo»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 403 del 28 febbraio 2011

Medicinale: TAUXOLO.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70, 27035 - Mede - Pavia - Codice Fiscale n. 01108720598.

Variante A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica della classificazione ai fini della fornitura:

da: RR: «Medicinali soggetti a prescrizione medica»

a: OTC: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco»

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025311022 - «3 mg/ml sciroppo» flacone sciroppo 200 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03490

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Avviso relativo alla proroga delle misure di salvaguardia del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «bilancio idrico».

Ai sensi di quanto previsto all'art. 65, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che, in attesa dell'approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «bilancio idrico», con deliberazione del Comitato istituzionale n. 214 del 21 dicembre 2010, recante «Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "bilancio idrico"». Adozione del Piano e del rapporto ambientale ai sensi dell'art. 66, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006» e, in particolare, con l'art. 6 è stata prorogata al 31 dicembre 2011 la vigenza delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 e relativi allegati delle misure di Piano, modificate e integrate rispetto a quelle in vigore nel 2008 e adottate con la succitata deliberazione n. 214 del 2010. Il testo delle misure di salvaguardia è consultabile sul sito web dell'Autorità www.adbarno.it, nella parte relativa al Piano stralcio «bilancio idrico».

11A03389

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)*</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)*</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**

*(di cui spese di spedizione € 73,20)**

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**

*(di cui spese di spedizione € 20,60)**

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 1 0 3 1 5 *

€ 1,00

